



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

**RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

752^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 27 giugno 2012

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del vice presidente Nania

I N D I C E G E N E R A L E*RESOCOMTO SOMMARIO Pag. V-XVI**RESOCOMTO STENOGRAFICO 1-57**ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 59-126**ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 127-157*

I N D I C E***RESOCONTI SOMMARIO******RESOCONTI STENOGRAFICO***

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE**Seguito della discussione:**

(3305) *Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*

(3251) *VITA ed altri. – Nuove norme in materia di editoria*

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale:

PRESIDENTE	2, 3, 5 e <i>passim</i>
BELISARIO (<i>IdV</i>)	3, 20, 42
RANDAZZO (<i>PD</i>)	4
ADAMO (<i>PD</i>), relatrice	5, 6, 16 e <i>passim</i>
PELUFFO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	6, 7, 19 e <i>passim</i>
MALAN (<i>PdL</i>), relatore	6, 17, 18 e <i>passim</i>
GIAMBRONE (<i>IdV</i>)	7, 8, 9 e <i>passim</i>
GIOVANARDI (<i>PdL</i>)	7
MURA (<i>LNP</i>)	7, 9, 10 e <i>passim</i>
BUTTI (<i>PdL</i>)	11, 19, 51
GRANAIOLA (<i>PD</i>)	12

AZZOLLINI (<i>PdL</i>)	Pag. 13, 15, 16
* VITA (<i>PD</i>)	13, 15, 19 e <i>passim</i>
SCARABOSIO (<i>PdL</i>)	4, 14
INCOSTANTE (<i>PD</i>)	14, 23, 24 e <i>passim</i>
BLAZINA (<i>PD</i>)	16, 28
BENEDETTI VALENTINI (<i>PdL</i>)	21, 22, 38
GERMONTANI (<i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI</i>)	22
CALIENDO (<i>PdL</i>)	23
PALMA (<i>PdL</i>)	24
BUGNANO (<i>IdV</i>)	24
DIVINA (<i>LNP</i>)	26, 30, 32 e <i>passim</i>
ASCIUTTI (<i>PdL</i>)	25, 29, 37
* FIORONI (<i>PD</i>)	35
SCARABOSIO (<i>PdL</i>)	40
VIESPOLI (<i>CN:GS-SI-PID-IB-FI</i>)	44
DIGILIO (<i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI</i>)	44, 45
GUSTAVINO (<i>UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI</i>)	46
PARDI (<i>IdV</i>)	53, 54
DE ANGELIS (<i>Per il Terzo Polo:ApI-FLI</i>)	54

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 7, 8,
9 e *passim*

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento e la risposta scritta:**

PRESIDENTE	55
FLERES (<i>CN:GS-SI-PID-IB-FI</i>)	55, 56

SULLA NORMATIVA ALL'ESAME DEL SENATO IN MATERIA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI

PORETTI (<i>PD</i>)	56
-----------------------------	----

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 3305**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	59
------------------------------------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia); CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano); UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63	ALLEGATO B	
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno	Pag. 59	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1	74	
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno	77	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordine del giorno	97	
Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno	100	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	106	
Articolo 4 ed emendamenti	109	
Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno	112	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e ordine del giorno	117	
Articoli 6 e 7	120	
Proposta di coordinamento	121	
Disegno di legge n. 3251 dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3305		
Articoli da 1 a 11	122	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .. Pag. 127		
CONGEDI E MISSIONI .. 137		
GRUPPI PARLAMENTARI		
Denominazione di componente		137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE		
Variazioni nella composizione		137
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		
Interpellanze		137
Interrogazioni		138
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..		157

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTI SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 21 giugno.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(3251) VITA ed altri. – Nuove norme in materia di editoria

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

BUTTI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti (v. *Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3305, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (*Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria*). Ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 1.206 e 1.9, quest'ultimo trasformato nell'ordine del giorno G1.9.

BELISARIO (*IdV*). L'emendamento 1.200 propone, anche in considerazione del periodo di crisi economica, di innalzare in modo consistente il numero delle copie effettivamente vendute dalle imprese editrici che ambiscono a beneficiare dei contributi dello Stato.

RANDAZZO (*PD*). L'emendamento 1.0.1, che è stato riformulato in un testo 3 corretto (v. *Allegato A*) per ottemperare alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio, prospetta l'inserimento dell'articolo 1-bis sui contributi alle riviste ed ai giornali italiani prodotti per la diffusione all'estero, volto ad aggiornare l'insignificante contributo ad oggi previsto per la fondamentale attività informativa cartacea, radiofonica e digitale rivolta agli italiani all'estero, essenziale per il mantenimento e la trasmissione della lingua e della cultura italiane. Si propone inoltre la creazione di una commissione di vigilanza sui requisiti di ammissione al contributo, per un più equo controllo del comparto.

ADAMO, *relatrice*. Modifica l'emendamento 1.100 (testo 2) per ottemperare alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio (v. *testo 3 nell'Allegato A*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.3, 1.10, 1.17 e 1.0.1 (testo 3). Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.4 e si rimette al parere del Governo sull'emendamento 1.14.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1.9.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere della relatrice. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.14. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G1.9.

Gli emendamenti 1.200, 1.202, 1.203 1.204 e 1.4 risultano respinti.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 1.1 (testo 2), sostanzialmente identico all'emendamento 1.201, e l'emendamento 1.3.

BUTTI (*PdL*). Ritira gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.8.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.300, 1.205, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.212 e 1.213 sono improcedibili, a seguito del parere contrario

espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.10.

L'emendamento 1.211 risulta respinto.

AZZOLLINI (*PdL*). Conferma il parere favorevole della 5^a Commissione sugli emendamenti 1.0.1 (testo 3 corretto) e 2.20 (testo 4).

VITA (*PD*). Ritira l'emendamento 3.0.3 (testo 3), di contenuto analogo all'emendamento 1.100 (testo 3) dei relatori, su cui esprime voto favorevole. Ritira anche l'emendamento 1.14.

SCARABOSIO (*PdL*). Ritira l'emendamento 1.16.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.100 (testo 3). Il Senato approva quindi gli emendamenti 1.17 e 1.0.1 (testo 3 corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 (*Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo*).

VITA (*PD*). Chiede che la Commissione bilancio riconsideri il parere contrario sulla parte dell'emendamento 2.9 (testo 2) che riguarda le spese connesse alla produzione.

AZZOLLINI (*PdL*). Con riferimento al più comprensivo emendamento 2.100 (testo 2) precisa che il parere contrario non riguarda gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, bensì i canoni di locazione degli immobili destinati alla produzione.

BLAZINA (*PD*). Illustra l'emendamento 2.11 (testo 2) che, in via transitoria, raggruppa in un'unica categoria i quotidiani locali e quelli delle minoranze linguistiche per quanto riguarda il tetto massimo ammissibile di finanziamento.

ADAMO, *relatrice*. Illustra l'emendamento 2.102 (testo 2) che, in nome delle pari opportunità, assicura un incremento della contribuzione nel caso in cui il comitato di redazione includa una significativa presenza femminile.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.103 (testo 2) e 2.20 (testo 3). Chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.100 (testo 2), 2.9 (testo 2) e 2.11 (testo 2). Invita a trasformare l'emendamento 2.300 in un ordine del giorno. Si rimette alla volontà dell'Assemblea sull'emendamento 2.102 (testo 2). Invita a ritirare gli emendamenti 2.21 e 2.210. L'emendamento 2.0.1 (testo 2) può essere trasfor-

mato in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È favorevole sull'emendamento 2.102 (testo 2). Per il resto, concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8 e 2.21 sono stati riti-
rati.

Accantona gli emendamenti 2.100 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.11 (testo 2) e 2.12 (testo 2). Gli emendamenti 2.200, 2.1 (testo 2), 2.201, 2.202, 2.6, 2.203, 2.17, 2.206, 2.18, 2.209, 2.22, 2.23 (testo 2) e 2.24, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono improcedibili. Per assenza dei presentatori, gli emendamenti 2.300 e 2.210 decadono.

Il Senato approva l'emendamento 2.103 (testo 2), con preclusione del 2.16 (testo 2).

VITA (PD). Chiede di trasformare l'emendamento 2.207, che com-
prende tra gli abbonamenti anche quelli acquisiti *on line* e regolarmente
pagati, nell'ordine del giorno G2.207 (*v. Allegato A*), segnalando che la
distribuzione *on line* è analoga alla spedizione postale.

BELISARIO (IdV). La segnalazione del senatore Vita è appropriata.
Norme che ignorino la rete telematica e gli abbonamenti *on line* sono pa-
lesemente anacronistiche.

MURA (LNP). Si associa ai rilievi dei senatori Vita e Belisario.

ADAMO, *relatrice*. È favorevole all'ordine del giorno.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno G2.207.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Invita la senatrice Adamo a riti-
rare l'emendamento 2.102 (testo 2), diversamente voterà contro. La previ-
sione di un contributo maggiorato del dieci per cento alle imprese il cui
comitato di redazione è composto da persone dello stesso sesso in misura
non superiore ai due terzi, è formulata male e comporta effetti paradossali
per le riviste femminili.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApL-FLI*). Aggiunge la firma al-
l'emendamento 2.102 (testo 2), ritenendo che la previsione sia in linea
con la legge sulla rappresentanza di genere nei consigli di amministra-
zione delle società quotate.

INCOSTANTE (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.102 (testo 2), che è coerente con l'articolo 51 della Costituzione, con la legge sulle quote rosa nelle società e con la legislazione europea più avanzata in tema di pari opportunità.

CALIENDO (PdL). L'emendamento 2.102 (testo 2) ha una formulazione ambigua e non è assimilabile alla legge sulla presenza femminile nei consigli di amministrazione.

PALMA (PdL). L'emendamento 2.102 (testo 2) stabilisce una correlazione impropria tra contribuzione statale e composizione del comitato di redazione, per il quale sarebbe stato preferibile individuare una quota di genere.

BUGNANO (IdV). Voterà contro l'emendamento 2.102 (testo 2), che non è paragonabile alla norma sulle quote rosa nei consigli di amministrazione.

L'emendamento 2.102 (testo 2) risulta respinto. (Proteste della senatrice Incostante sulla regolarità delle operazioni di voto).

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,58, è ripresa alle ore 11,07.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato approva l'emendamento 2.20 (testo 4).

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti precedentemente accantonati.

MALAN, relatore. Invita ad approvare l'emendamento 2.100 (testo 3), che assorbe l'emendamento 2.9 (testo 2). Invita a riformulare gli emendamenti 2.11 (testo 2) e 2.12 (testo 2) espungendo la lettera *a*.

PELUFFO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il relatore.

VITA (PD). Ritira gli emendamenti 2.9 (testo 2) e 2.12 (testo 2). Sotisce l'emendamento 2.100 (testo 3) ed il nuovo testo dell'emendamento 2.11 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 2.100 (testo 3), con conseguente preclusione degli emendamenti 2.10 e 2.204.

BLAZINA (PD). Accoglie la riformulazione proposta all'emendamento 2.11 (testo 2) (v. *testo 3 nell'Allegato A*).

Il Senato approva l'emendamento 2.11 (testo 3).

VITA (PD). Stante il parere contrario della Commissione bilancio, chiede al Governo la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G2.0.1 (*v. Allegato A*) derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 2), concernente il contributo per l'editoria per le emittenti radiofoniche e per le emittenti televisive locali.

DIVINA (LNP). Sottoscrive l'ordine del giorno G2.0.1, assieme ai senatori della Lega firmatari dell'emendamento 2.0.200, che viene ritirato a seguito del parere contrario della Commissione bilancio.

MALAN, relatore. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.0.1.

PELUFFO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 (*Editoria digitale*), ricordando che l'emendamento 3.0.3 (testo 2) è stato ritirato.

MURA (LNP). Gli emendamenti presentati dal Gruppo Lega Nord Padania all'articolo 3 sono volti a sostenere lo sviluppo dell'editoria digitale. In particolare, l'emendamento 3.1 tende a meglio definire il prodotto *on line*, che è costituito da un lavoro redazionale complesso e comunque diverso da quello necessario per le edizioni cartacee. Sulla stessa linea si pone l'emendamento 3.202. L'emendamento 3.201 è invece volto a favorire l'abbinamento dell'edizione cartacea a quella digitale.

Presidenza del vice presidente NANIA

DIVINA (LNP). L'emendamento 3.200 è volto ad ammettere al finanziamento anche tutte le iniziative editoriali in formato esclusivamente digitale diffuse gratuitamente, regolarmente depositate presso il Registro della stampa e che forniscano notizie in almeno quattro Regioni.

ADAMO, relatrice. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.400, 3.800 e 3.0.1; sui restanti emendamenti il parere è contrario.

PELUFFO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con la relatrice.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

DIVINA (*LNP*). All'emendamento 3.200, su cui la Commissione bilancio è espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non era stata prevista copertura finanziaria poiché si riteneva che il contributo dovesse essere ricompreso nel tetto già fissato. Chiede la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno G3.200 (*v. Allegato A*) derivante dalla trasformazione di tale proposta emendativa.

MALAN, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere tale ordine del giorno.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche se si prevede di affrontare tale materia nel disegno di legge delega, accoglie l'ordine del giorno G3.200.

MURA (*LNP*). In considerazione dell'importanza dell'integrazione tra stampa cartacea e digitale, chiede la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno G3.201 (*v. Allegato A*), derivante dalla trasformazione dell'emendamento 3.201.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G3.201.

Il Senato approva gli emendamenti 3.400, 3.800 e 3.0.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.202 e 3.0.2 (testo 2) sono improcedibili a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge (*Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica*).

FIORONI (*PD*). L'emendamento 4.2 è volto a certificare il numero delle copie vendute, ad agevolare la diffusione della moneta elettronica e a migliorare l'efficienza della rete, massimizzando le vendite e riducendo il numero dei resi, attraverso una gestione condivisa ed unitaria della rete telematica da parte di tutti gli operatori della filiera.

ADAMO, *relatrice*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.100. Invita il Governo a tener conto, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che darà traduzione amministrativa al decreto-legge in esame, dei problemi relativi alla *privacy* che potranno derivare dalle disposizioni recate dall'articolo 4 del provvedimento.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con la relatrice. Il Governo considererà i rilievi formulati.

ASCIUTTI (*PdL*). Gli emendamenti 4.1 e 4.2 prevedono una gestione condivisa e unitaria di tutti gli attori della filiera distributiva, ma bisogna chiedersi cosa accade qualora essi non raggiungano un accordo.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2. Il Senato approva l'emendamento 4.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge (*Pubblicità istituzionale*).

MURA (*LNP*). L'emendamento 5.3 è volto ad evitare che i soggetti editoriali minori siano sottratti dalla pianificazione della comunicazione istituzionale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Per assicurare una gestione efficiente, l'accesso alla pianificazione è consentito ai consorzi costituiti da almeno 30 imprese.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.1 e 5.200 sono stati riformulati, con il ritiro della lettera b) (*v. testi 2 nell'Allegato A*) come richiesto nel parere della Commissione bilancio.

MALAN, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.200 (testo 2); invita a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 5.3 e 5.4, altrimenti il parere è contrario. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 (testo 2), 5.200 (testo 2) e 5.3. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.5 è stato ritirato. L'emendamento 5.200 (testo 2) decade stante l'assenza del presentatore. Gli emendamenti 5.2 e 5.201 sono improcedibili, a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 5.1 (testo 2) risulta respinto.

MURA (*LNP*). Trasforma l'emendamento 5.3 nell'ordine del giorno G5.3 (*v. Allegato A*).

SCARABOSIO (*PdL*). Ritira l'emendamento 5.4 e confluisce nell'ordine del giorno G5.3.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo l'ordine del giorno G5.3 non viene posto ai voti.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). L'emendamento 5.0.1 è volto a garantire tariffe postali agevolate alla spedizione di prodotti editoriali *non profit*; una clausola di invarianza prevede che esso non comporti oneri finanziari aggiuntivi.

VITA (*PD*). Stante il parere contrario della Commissione bilancio, chiede al Governo di accogliere l'ordine del giorno G5.0.4 (*v. Allegato A*) derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.0.4 (testo 2).

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno G5.0.4.

MALAN, *relatore*. Il contenuto dell'emendamento 5.0.1 è sostanzialmente accolto dall'emendamento 5.0.250 della Commissione, al quale sono state apportate modifiche formali (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.1 è stato ritirato.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.250 (testo corretto).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 5.0.250 (testo corretto).

PRESIDENTE. Agli articoli 6 (*Abrogazioni*) e 7 (*Entrata in vigore*) del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Passa alla votazione finale.

BELISARIO (*IdV*). Il Gruppo IdV voterà contro il provvedimento in esame, che rispetto al lungamente atteso riordino del sistema dei contributi pubblici all'editoria, offre un risultato molto modesto, con tagli indiscriminati che mettono a repentaglio la sopravvivenza delle piccole testate indipendenti, mentre lo Stato continua a sovvenzionare i grandi gruppi editoriali che, in quanto imprese che agiscono sul mercato, dovrebbero bastare a se stesse e i giornali di partito che essendo appunto di parte non possono doverebbero godere del sostegno pubblico. In questo provvedimento confuso e contraddittorio, in cui traspare l'intento di soddisfare interessi particolari, non viene adeguatamente trattato il tema dei giornali telematici, a dimostrazione della visione superata che informa l'intervento sull'editoria.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Il Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI si asterrà dal voto sul provvedimento, che certamente contiene segnali positivi sul terreno di un maggior controllo e di una più puntuale individua-

zione di alcuni limiti e soglie di accesso, ma che avrebbe potuto affrontare in maniera più organica e rigorosa l'intervento nel settore.

DIGILIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Il Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI voterà a favore del provvedimento per senso di responsabilità e di correttezza rispetto agli impegni presi, in quanto esso in realtà rispecchia l'irresolutezza di questo Governo tecnico, ancora una volta restio ad apportare una vera innovazione nei comparti produttivi del Paese. Il provvedimento prevede finanziamenti ingenti ad un'editoria legata da rapporti di clientela con la classe politica, senza che le spese siano adeguatamente qualificate e classificate. Non si può non rilevare l'ipocrisia del centrosinistra, che accorda il proprio sostegno ad iniziative che contraddicono le istanze di contenimento e moralizzazione della spesa pubblica.

GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Esprime voto favorevole sul disegno di legge, che per quanto perfettibile e derogatorio rispetto alla normale legislazione sull'impresa, consigue un accettabile risultato inserendo la normativa relativa al comparto dell'editoria in un orizzonte europeo. È anche positivo che il contributo pubblico sia legato alla capacità di stare sul mercato e alla qualità del prodotto, come all'assunzione di giornalisti, nonché allo sforzo sul piano della diffusione in rete e dell'utilizzo delle tecnologie anche per diminuire l'inefficienza.

DIVINA (*LNP*). L'editoria è l'unico settore produttivo in cui l'intervento dello Stato, anziché essere legato a situazioni contingenti di crisi e di difficoltà, è costante e questa realtà impone un confronto sui meccanismi atti a garantire effettivamente il pluralismo e la libera diffusione delle idee. Nell'ottica più generale di contenimento della spesa pubblica per giungere al pareggio di bilancio nel 2013, anche il contributo diretto ai quotidiani deve essere rivisto ed in tal senso è positivo che il provvedimento fissi un tetto inderogabile alla spesa e faccia chiarezza sui criteri di erogazione dei contributi diretti, regolati in passato da norme fumose che consentivano facili distorsioni. È anche positivo che siano ristretti e fissati chiaramente i costi considerati ai fini dell'erogazione del contributo, che dovranno essere puntualmente tracciati. Importante è anche che i contributi siano subordinati all'adempimento degli obblighi, prima di tutto fiscali, da parte dei beneficiari. Il tema delle radio politiche andrebbe affrontato in modo più compiuto di quanto non sia stato fatto nel testo in esame, che sostanzialmente va a rimpinguare il contributo a Radio radicale.

VITA (*PD*). Il Gruppo PD voterà a favore del provvedimento, anche alla luce delle modifiche positive apportate al testo grazie all'accoglimento di alcuni emendamenti, ad esempio sui tetti di spesa e sull'informazione *on line*, che richiede regole specifiche. Il provvedimento avrà l'effetto positivo di sfoltire l'elenco delle testate che attualmente godono del contributo pubblico, ora subordinato al possesso di stringenti requisiti. Il provvedimento rappresenta un buon compromesso e sebbene deluda ri-

spetto ad alcuni temi, come quello delle emittenti radiofoniche locali, che sono uno strumento essenziale di comunicazione, pone fine alla logica assistenziale finora imperante nel settore, fungendo da ponte nella transizione verso l'informazione digitale, che richiederà una riforma più organica che tenga conto delle importanti mutazioni culturali avvenute in termini di medialità diffusa e di fruizione dell'informazione da parte delle nuove generazioni.

BUTTI (PdL). Dichiara voto favorevole ad un provvedimento che, individuando i parametri delle vendite e del numero dei dipendenti quali criteri selettivi per l'erogazione di contributi alle imprese editrici, rappresenta una cesura netta rispetto alla gestione opaca e indiscriminata del passato. Di fronte alla crisi del settore, il fondo dell'editoria deve essere rimpinguato, anche perché un oculato sostegno preventivo è preferibile al ricorso agli ammortizzatori sociali. È compito del legislatore, infine, promuovere la multimedialità, ridefinendo la proprietà intellettuale e integrando la carta stampata, che ha una sua irrinunciabile peculiarità, con i mezzi di comunicazione digitale e telematica.

PARDI (IdV). In dissenso dal Gruppo voterà a favore del provvedimento, ritenendo prevalente l'interesse a garantire la pluralità di opinioni.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Si asterrà sul provvedimento, che non garantisce adeguati risparmi. In tempi di *spending review* si sarebbe dovuto dimezzare anche il finanziamento all'editoria.

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1 (testo corretto).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 3305, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale». Resta assorbito il disegno di legge n. 3251. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Sollecita lo svolgimento dei numerosi atti ispettivi presentati sulla situazione delle carceri e sull'organizzazione penitenziaria.

PORETTI (PD). Richiama l'attenzione sulla petizione promossa dai Radicali che chiede al Governo di emanare un decreto-legge per destinare immediatamente ai terremotati dell'Emilia e dell'Aquila i 91 milioni di euro che il 1° luglio andranno ai partiti per il finanziamento pubblico. Il

disegno di legge approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato, infatti, contrariamente a quanto affermato, non solo non dimezza il finanziamento ai partiti, ma consentirà loro di riscuotere la seconda *tranche* dei rimborси elettorali.

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.

RESOCONTI STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).

Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,40*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3305) *Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*

(3251) VITA ed altri. – Nuove norme in materia di editoria**(Relazione orale) (ore 9,40)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BUTTI, *segretario*. «La 1^a Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La 1^a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, ribadisce, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.16, 2.1, 2.4, 2.5 (identico al 2.202), 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.0.1, 3.0.2, 5.1 (limitatamente alla lettera b)) (identico al 5.200), 5.2 (identico al 5.201), 5.5, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e il 5.0.4.

Altresì, si ribadisce il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.17, 3.1, 3.2, 5.0.2 (testo 2), identico al 5.0.250, e 5.0.3 (testo 2).

Sugli emendamenti 1.14 e 1.0.1 il parere è di semplice contrarietà e, per quanto riguarda la previsione di spesa, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla trasformazione di tale previsione in un tetto di spesa; inoltre, qualora uno degli emendamenti venisse approvato, il parere si intenderebbe contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'approvazione dell'altro emendamento.

Il parere resta sospeso sulla proposta 3.0.3, nonché sugli ulteriori emendamenti presentati all'Assemblea.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, ribadisce, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.205, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.212, 1.213, 2.15 (testo 2), 2.200, 2.201, 2.203, 2.204, 2.205, 2.207, 2.208 (rinumerato 1.300), 2.209, 2.0.200, 3.200, 3.201, 3.202, 2.1 (testo 2), 2.20 (testo 3), 2.23 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 5.0.4 (testo 2), 2.206 e 1.8.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.201, 3.0.3 (testo 3) e 2.102 (testo 2).

Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al comma 1 sostituire le parole: «Nel rispetto», con le seguenti: «Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel rispetto»; al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Sull'emendamento 1.100 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies.

Sull'emendamento 2.100 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: «, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, per i canoni di locazione degli immobili destinati alla produzione».

Sull'emendamento 2.9 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: «nonché per le spese connesse alla produzione».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3305.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, l'emendamento 1.200 cerca di spostare verso l'alto l'asticella delle copie vendute. Com'è noto, l'Italia dei Valori è contraria a qualsiasi forma di contributo... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BELISARIO (*IdV*). Lo spiegheremo meglio in dichiarazione di voto. Dobbiamo rendere conto delle copie effettivamente vendute, perché se lo Stato, in un periodo di crisi, deve comunque dare contributi all'editoria (*Brusio. Richiami del Presidente*), lo deve fare tenendo conto di un numero elevato di copie vendute. Nel titolo del provvedimento, infatti, si

parla di «contributi alle imprese editrici» e, fino a prova contraria, il codice civile, nell'indicare gli estremi dell'imprenditoria, lo fa in modo tale da far desumere che le imprese non si reggono con il sostegno pubblico, ma sono sul mercato. Pertanto, se proprio deve esserci il contributo pubblico, occorre elevare il numero delle copie vendute rispetto al contributo.

SCARABOSIO (*PdL*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.16.

RANDAZZO (*PD*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la proposta emendativa 1.0.1 al disegno di legge n. 3305 di conversione del decreto-legge n. 63 del 18 maggio 2012 prospetta l'inserimento dell'articolo 1-*bis*, specificamente sui «contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero».

Va chiarito che si tratta della stampa periodica, quella i cui contributi sono regolati dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche, dove si indicano due categorie: stampa prodotta e diffusa all'estero e stampa prodotta in Italia per l'estero. Non si pone quindi la questione dei quotidiani editi all'estero, regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, ed ai quali si applica la stessa regolamentazione d'accesso ai contributi pubblici vigente per i quotidiani in Italia.

Per i periodici italiani all'estero, il contributo è ancora oggi quello del lontano 2001: 2 milioni di euro, da ripartire fra circa 300 testate, esclusivamente appartenenti all'area dei *media* cartacei, proseguendo quindi nell'assurdità di ignorare radio e televisione, con milioni di ore d'informazione italiana nel mondo, e ignorando anche l'esplosione qualitativa e quantitativa dell'informazione *on line*.

L'emendamento in questione si propone appunto di rimediare a questo caotico stato di cose, muovendo in tre direzioni: nuovi e più stringenti criteri per l'erogazione dei contributi alle singole testate; innalzamento a 4 milioni di euro dell'odierno, insignificante contributo, fermo dal 2001 a 2 milioni; inclusione, fra le testate dell'informazione italiana all'estero o per l'estero, oltre al tradizionale supporto cartaceo, anche di quello l'elettronico, dell'*on line* e dell'informazione digitale.

Allo scopo di una definizione più netta di regole per la concessione del contributo e di un più equo ed accurato controllo del comparto, con l'articolo 1-*bis* si propone l'istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre e di approvare i relativi piani di riparto, chiamando a farne parte, in pari numero, rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della Presidenza del Consiglio e rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni d'emigrazione.

Come si vede, l'articolo 1-*bis* propone l'insieme più chiaro ed efficace possibile di criteri e modalità per stabilire la rete di testate a carattere comunitario che esprimano specificità ed appartenenze sociali, politiche, culturali e religiose. È garantita così la pluralità dell'informazione, e il

tutto è finalizzato – come ha dichiarato il Presidente della Federazione unitaria stampa italiana all'estero, Giangi Cretti – ad inserire l'informazione italiana all'estero, riconoscendole la specificità in un dibattito che ci consenta nel 2014, quando il settore dell'editoria dovrebbe essere completamente rivoluzionato, di essere rappresentati dentro la riforma che si farà.

Da notare che la rilevanza di questa proposta emendativa risulta soprattutto dal fatto – piuttosto spiacevole – che la stampa italiana all'estero non viene presa in considerazione, neppure alla lontana, dal decreto che stiamo convertendo in legge, quello del 18 maggio 2012, per il riordino del sistema dei contributi all'editoria.

Nel sottolineare che l'inserimento dell'articolo 1-*bis* viene a colmare tale lacuna nel testo del decreto-legge, si rafforzano al contempo l'importanza e la necessità dell'informazione italiana all'estero per il mantenimento e la trasmissione della lingua e della cultura, per il ruolo di collante tra milioni di italiani nel mondo e la realtà italiana, per la promozione del *made in Italy* e per l'alimentazione del dibattito sul valore, sulle esigenze e sulle speranze delle collettività italiane sparse nel mondo.

Un ultimo appunto merita la stampa italiana all'estero per la funzione – spesso auspicata e ipotizzata, ma mai pienamente concretizzata – d'informazione di ritorno, che consiste nel compito di far conoscere e capire in Italia qualcosa del mondo, fervido di iniziative, creatività, personalità e cospicue affermazioni culturali, economiche e sociali, di chi vive l'Italia fuori d'Italia. Nel suo ambito, l'informazione italiana all'estero, sia nel cartaceo che nell'elettronico e nel digitale, merita altrettanto riconoscimento e sostegno di quella in Italia: ambedue i generi d'informazione, pur nelle loro distinte tipologie, operano per l'Italia, un Paese la cui immagine, la cui presenza ed i cui interessi travalicano i confini nazionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ADAMO, *relatrice*. Esprimo parere negativo sull'emendamento 1.200 e parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2), che ha assorbito l'emendamento 1.201.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.202, 1.203 e 1.204, mentre è favorevole sull'1.3.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.4 ed esprimo parere negativo sull'emendamento 1.5.

Il parere è altresì negativo sull'emendamento 1.205, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario *ex articolo 81* della Costituzione, mentre è favorevole sull'1.300.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Adamo, se la interrompo, ma alla Presidenza risulta che sull'emendamento 1.300, che è la riformulazione

del 2.208, la 5^a Commissione ha espresso parere negativo *ex articolo 81* della Costituzione.

ADAMO, *relatrice*. Signora Presidente, i poveri relatori hanno preso atto solo in questo momento dei pareri della Commissione bilancio. Naturalmente, se la 5^a ha espresso parere negativo *ex articolo 81*, il nostro parere si conforma ad esso.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.6. Ricordo che l'emendamento 1.206 è stato ritirato. Sugli emendamenti 1.8 e 1.207 il parere è negativo (su di essi vi è il parere contrario della 5^a Commissione *ex articolo 81* della Costituzione). L'emendamento 1.9 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.10 e contrario sugli emendamenti 1.208, 1.209 e 1.210, su cui vi è il parere contrario della 5^a Commissione *ex articolo 81* della Costituzione, come pure sull'emendamento 1.211.

In merito all'emendamento 1.100 (testo 2) dei relatori, preso atto del parere della 5^a Commissione, il testo finisce dopo il primo capoverso, per cui vengono soppressi i commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. Si tratta di una riformulazione semplice e chiara.

Sull'emendamento 1.14 ci rimettiamo al parere del Governo. Sull'emendamento 1.212, su cui è stato espresso parere negativo della 5^a Commissione *ex articolo 81* della Costituzione. L'emendamento 1.16 è stato ritirato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.17 e contrario sull'1.213. Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Adamo, ma l'emendamento 1.0.1 (testo 2), avendo ricevuto un parere condizionato dalla 5^a Commissione, è stato riformulato nel testo 3.

ADAMO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento, così riformulato.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.14, sul quale i relatori si sono rimessi al Governo, esprimo parere contrario.

Siamo anche noi favorevoli alla riformulazione proposta dell'emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.9, che si intende illustrato.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno in esame esprimo parere favorevole.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G1.9.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.9 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

GIOVANARDI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*PdL*). Signora Presidente, sull'emendamento 1.200 non sono riuscito a far registrare il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), sostanzialmente identico all'emendamento 1.201.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dalla Commissione, sostanzialmente identico all'emendamento 1.201, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.203.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.4 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere tale invito.

MURA (*LNP*). Manteniamo l'emendamento 1.4 e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.5 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere tale invito.

BUTTI (*PdL*). Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.300 e 1.205 sono improcedibili.

Sull'emendamento 1.6 è stato rivolto un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere tale invito.

BUTTI (*PdL*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.6, così come il successivo 1.8.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.206 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.207 è improcedibile.

Ricordo che l'emendamento 1.9 è stato trasformato nell'ordine del giorno G1.9, che è già stato accolto dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.208, 1.209 e 1.210 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.211, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

GRANAIOLA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*PD*). Signora Presidente, in fase di votazione sull'emendamento 1.211 ho sbagliato ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 1.100 (testo 2), sul quale il parere di nulla osta della 5^a Commissione è condizionato ad una riformulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice ha proposto una riformulazione nel senso di sopprimere i commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. Su questa riformulazione ovviamente è necessario il parere della 5^a Commissione permanente.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, la 5^a Commissione aveva già espresso un parere favorevole sull'emendamento 1.100 (testo 2) se riformulato in questo senso.

Colgo l'occasione per dire che anche sull'emendamento 1.0.1 (testo 3), che è stato consegnato alla Presidenza, così come sul testo 4 dell'emendamento 2.20, il parere espresso dalla 5^a Commissione è favorevole. La ringrazio, signora Presidente, per avere rimosso anche questo piccolo ostacolo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 1.100 (testo 3).

VITA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, siamo ad un passaggio importante di questo testo: l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dai relatori, così come riformulato, è accoglibile – credo – da tutto il nostro Gruppo. Vorrei però ricordare che nel testo di questo emendamento viene in qualche modo sussunto l'emendamento 3.0.3 (testo 3), che ha praticamente il medesimo intento.

PRESIDENTE. Per chiarire, l'emendamento 3.0.3 (testo 3), proprio per le motivazioni anzidette, è stato ritirato.

VITA (*PD*). Sì, perché è sussunto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 3), presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.14, su cui la 5^a Commissione ha espresso un parere di semplice contrarietà e, per quanto riguarda la previsione di spesa, condizionato ad una riformulazione, su cui il Governo ha successivamente espresso parere contrario. Insiste per la votazione, senatore Vita?

VITA (*PD*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.212 è improcedibile.

Sull'emendamento 1.16 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SCARABOSIO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARABOSIO (*PdL*). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.213 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 3), con le modifiche richieste dalla Commissione bilancio e accettate dai proponenti.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1 (testo 3 corretto), presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VITA (PD). Signora Presidente, vorrei fare un cenno sugli emendamenti da me presentati. Approfitto di questa opportunità per richiamare l'attenzione sull'emendamento 2.9 (testo 2), simile all'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dai relatori. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di credermi: la Presidenza fa davvero fatica a seguire il discorso.

Prego, senatore Vita.

VITA (PD). Chiedo di riconsiderare un parere tuttora negativo della 5^a Commissione sulle parole: «nonché per le spese connesse alla produzione». Si tratta, infatti, di un punto delicato per la vita delle aziende editoriali, perché la produzione, obiettivamente, garantisce l'uscita dei giornali e la tenuta stessa delle redazioni.

Per questo, se i relatori sono d'accordo, chiedo di accantonare l'emendamento 2.9 (testo 2), che trascina il 2.100 (testo 2), per permettere alla 5^a Commissione di riconsiderare la questione, posto che, a mio modo di vedere, ma senza dare valutazioni eccessivamente negative, essa ha dato un giudizio un po' troppo veloce.

PRESIDENTE. Senatore Vita, il parere della 5^a Commissione relativo all'emendamento 2.100 (testo 2) che, come lei dice, trascina il 2.9 (testo 2), era di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81, alla soppressione delle parole: «per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, per i canoni di locazione degli immobili destinati alla produzione».

VITA (PD). È proprio su questo che chiedo un ripensamento.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, per consentire di proseguire i lavori ho riesaminato la nostra posizione, consultandomi con i membri della 5^a Commissione. In effetti, dal nostro parere, che rimane valido nella sua interezza, riteniamo che si possano espungere le parole «per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa», perché comunque possono avere un criterio di flessibilità entro un tetto.

Viceversa, rimangono nel nostro parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione le parole «per i canoni di locazione degli immobili destinati alla produzione».

Comunque non sono contrario all'accantonamento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda un eventuale accantonamento decideremo in seguito.

Se ho capito bene, quindi, il presidente Azzollini, per mettere in votazione l'emendamento 2.100 (testo 2), ritiene che, seguendo il parere della 5^a Commissione, vive la parte dell'emendamento relativa agli abbonamenti ai notiziari per le agenzie di stampa ma non vive la parte relativa ai canoni di locazione.

AZZOLLINI (PdL). Attenzione, intendiamoci sul «vive»: la parte che continua ad essere sottoposta alla censura *ex articolo 81* è quella relativa ai canoni di locazione.

PRESIDENTE. Questa va espunta dall'emendamento.

AZZOLLINI (PdL). Poi si può anche decidere di accantonarlo.

PRESIDENTE. A questo punto rinviamo la questione sull'emendamento 2.9 (testo 2), al momento della votazione.

Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

BLAZINA (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente, visto che ne ho parlato anche nell'intervento di ieri, per illustrare l'emendamento 2.11 (testo 2). Con tale proposta si propone di raggruppare in un'unica categoria i quotidiani locali e quelli delle minoranze linguistiche per quanto riguarda il tetto massimo ammissibile di finanziamento, visto che anche in questo caso si tratta di quotidiani locali; tutto ciò, nel rispetto e nei limiti degli stanziamenti previsti. Si tratta di una norma transitoria per i contributi 2012-2013, in attesa che la legge delega normi con particolari specificità tutto il comparto dei quotidiani e dei giornali delle minoranze linguistiche. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ADAMO, relatrice. Signora Presidente, in merito all'emendamento 2.102 (testo 2), vorrei precisare che questa proposta ha avuto anche il nulla osta della 5^a Commissione, mentre un altro emendamento di analogo obiettivo aveva visto il parere negativo della 5^a Commissione. Illustro quindi solo questo emendamento, e vorrei un'attenzione particolare dalle colleghe.

Anche se in un contesto particolare, anche se in un provvedimento di portata specifica e limitata, credo che questa nostra Aula debba comportarsi coerentemente con quanto fatto votando la legge sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione e individuando quindi ora una premialità modesta per quelle redazioni composte prevalentemente da donne, o con una quota importante di donne nei comitati di redazione, cioè dove si compiono le scelte importanti per il giornale. Siccome tutto il testo tende in vari articoli a promuovere e sostenere la professionalità rispetto a una transizione di queste realtà basandosi, e a volte scommettendo, sulla professionalità dei giornalisti, ci terremmo a precisare che in molti casi stiamo scommettendo sulla professionalità delle giornaliste, e se esse

sono messe in condizioni di decidere e di contare è ancora meglio. In armonia con altri testi di legge, tale volontà deve trovare una sua coerente applicazione anche in una scelta di premialità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.200, tenuto conto del parere contrario della 5^a Commissione, cui i relatori si associano.

Mi dice poi il senatore Scarabosio che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Anche per gli emendamenti 2.1 (testo 2), 2.201, 2.5, 2.202, 2.6 e 2.203 e 2.8 (che è stato ritirato), il parere è contrario, in considerazione del parere contrario della 5^a Commissione *ex articolo* 81 della Costituzione, al quale ci associamo.

Chiedo l'accantonamento, come già anticipato dalla collega Adamo, dell'emendamento 2.100 (testo 2). L'emendamento 2.9 (testo 2) è identico, o quasi, a seconda di come viene modificato a seguito del parere della Commissione bilancio: risulta identico, e quindi chiedo che venga accantonato insieme all'emendamento 2.100 (testo 2).

Sugli emendamenti 2.10 e 2.204 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pertanto il mio parere è contrario.

Mi viene riferito (anche se io avevo annotato diversamente) che sull'emendamento 2.11 (testo 2) sarebbe stata espressa una contrarietà semplice; se è così, allora il parere è favorevole.

PRESIDENTE. È vero che è stata espressa una contrarietà semplice, però poiché l'emendamento 2.11 (testo 2) è collegato all'emendamento 2.100 (testo 2), che è stato poc'anzi accantonato, ritengo vada anch'esso accantonato.

MALAN, *relatore*. È giusto, signora Presidente. (*Commenti della senatrice Adamo*).

PRESIDENTE. Se dovesse essere approvato l'emendamento 2.100 (testo 2), l'emendamento 2.11 (testo 2) sarebbe precluso. Pertanto, va accantonata anche questa proposta emendativa.

MALAN, *relatore*. Sugli emendamenti 2.12 (testo 2), 2.13, 2.205 e 2.15 (testo 2) la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e pertanto il mio parere è contrario. Ovviamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.103 (testo 2), presentato dai relatori.

Sull'emendamento 2.16 (testo 2) è stato espresso parere contrario dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. No, alla Presidenza non risulta.

MALAN, *relatore*. In ogni caso, essendo sullo stesso tema dell'emendamento 2.103 (testo 2), esso verrà assorbito o precluso dalla sua votazione. Pertanto, ribadisco il parere favorevole sull'emendamento 2.103 (testo 2).

Sugli emendamenti 2.17 e 2.206 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e pertanto esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 2.300 vi è un invito a trasformarlo in un ordine del giorno in cui si chiede al Governo di valutare quanto prospettato nell'emendamento stesso.

Sull'emendamento 2.207 (testo corretto) è stato espresso parere contrario dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e quindi esprimo parere contrario.

Ricordo che l'emendamento 2.208 è diventato l'1.300, che è stato dichiarato improcedibile.

Sull'emendamento 2.18 è stato espresso parere contrario dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e quindi esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 2.102 (testo 2) la senatrice Adamo si è già espressa. Io mi rimetto all'Assemblea in considerazione del fatto che non riesco a vedere la differenza fra giornali editi a seconda del genere cui appartengono i membri del comitato di redazione.

Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 2.209, su cui era già stato espresso un parere contrario dalla 5^a Commissione *ex articolo* 81 della Costituzione.

Il parere è invece favorevole all'emendamento 2.20 (testo 3).

PRESIDENTE. Su questo emendamento il presidente Azzollini è appena intervenuto.

MALAN, *relatore*. Con riguardo ai successivi emendamenti 2.21 e 2.210, identici nella portata modificativa, poiché l'attuale applicazione di quella norma già produce gli effetti che questo emendamento si propone di ottenere, invito i presentatori a ritirarli poiché – come ho già detto – la tutela nei confronti di coloro che devono ricevere i contributi ma che hanno delle pendenze con il fisco è già praticata come nelle intenzioni dei presentatori.

Infine, stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il mio parere è negativo sugli emendamenti 2.22, 2.23 (testo 2), 2.24, 2.0.1 (testo 2) e 2.0.200. Si po-

trebbe presentare un ordine del giorno in luogo dell'emendamento 2.0.1 (testo 2).

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello dei relatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.102 (testo 2), esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Questo è l'emendamento su cui il relatore Malan si rimetteva all'Aula: il Governo dà parere favorevole.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.200, 2.1 (testo 2) e 2.201 sono improcedibili.

Sull'emendamento 2.5 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BUTTI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTI (PdL). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.202, 2.6 e 2.203 sono improcedibili.

Gli emendamenti 2.4 e 2.8 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.9 (testo 2) sono accantonati, ferma restando la riformulazione proposta in Aula dal presidente Azzollini in merito al primo paragrafo dell'emendamento 2.100 (testo 2), che si concluderebbe con le parole «per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa». Il presidente Azzollini si è invece dichiarato contrario rispetto alla frase successiva.

Gli emendamenti 2.10, 2.204, 2.11 (testo 2) e 2.12 (testo 2) sono accantonati poiché collegati agli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.9 (testo 2).

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.13, 2.205 e 2.15 (testo 2) sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.103 (testo 2), presentato dai relatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.16 (testo 2).

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.17 e 2.206 sono improcedibili.

Dichiaro decaduto l'emendamento 2.300, per assenza del proponente.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, non intendo chiedere il voto dell'emendamento 2.207 (testo corretto). A mio parere però c'è un equivoco su questa improcedibilità, dal momento che si chiede semplicemente di considerare tra gli abbonamenti spediti anche quelli acquisiti *online* e pagati regolarmente; nell'epoca della rete, ciò mi pare ovvio. Chiedo pertanto al Governo, data la natura della questione, se è favorevole alla trasformazione dell'emendamento 2.207 (testo corretto) in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo e la relatrice a pronunziarsi sulla proposta del senatore Vita.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sulla trasformazione dell'emendamento 2.207 (testo corretto) in un ordine del giorno, che viene accolto dal Governo.

ADAMO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.207 non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'emendamento 2.208 è stato preso in esame come emendamento 1.300, ed è stato dichiarato improcedibile.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, vorrei soltanto fare una precisazione. Questo decreto-legge è proprio vecchio, perché non tiene conto che ormai la Rete, signor Sottosegretario, è una cosa che va al di là dei nostri occhiali e del nostro naso e, se non la inseriamo all'interno delle leggi, noi facciamo la figura di quelli che ancora hanno la parrucca e i merletti. Noi andiamo avanti. Se noi suggeriamo un emendamento senza costi e questo ci viene dichiarato improcedibile, così come ha precisato prima il collega Vita, ciò vuol dire che stiamo scrivendo, anzi che state scrivendo una bruttissima normativa. (*Applausi del senatore De Toni*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, vorrei associarmi anch'io alle sollecitazioni espresse dai colleghi Vita e Belisario. Siamo nel 2012, non dobbiamo dimenticarcelo. I sistemi di distribuzione e di informazione devono assolutamente tenere conto del fatto che esiste anche una rete. È necessario quindi poter aggiungere al concetto di spedizione tradizionale,

utilizzando le poste o altri sistemi di distribuzione manuale, tutti i sistemi di distribuzione elettronica, nel pieno rispetto – come sottolineava il collega Vita – di quelli che sono abbonamenti pagati, in modo tale da evitare quella spiacevole situazione per cui si gonfiano i sistemi di distribuzione utilizzando dei canali difficilmente tracciabili. Il pagamento del canone di abbonamento indubbiamente dovrebbe essere tenuto in considerazione, ribadendo che siamo nel 2012. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Evidentemente la Presidenza prende nota, senatori Belisario e Mura, ma confermo che questo emendamento è già stato esaminato in sede di emendamento 1.300, dichiarato improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.18 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102 (testo 2). Ricordo che il relatore Malan si è rimesso all'Assemblea e il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero rivolgere una preghiera alla collega Adamo, che in questo caso mi pare presentatrice dell'emendamento a titolo personale, quale parlamentare, e non piuttosto quale relatrice (dal momento che il correlatore Malan si è discostato nettamente da quanto detto dalla collega), perché vorrei che evitassimo un inutile scivolone. Si tratta, infatti, di una disposizione non opportuna, pur comprendendo chiaramente l'intendimento dalla senatrice Adamo.

Come i colleghi che hanno letto il testo avranno visto, l'emendamento è volto ad attribuire contributi maggiorati del 10 per cento – quindi, debbo ritener, a scapito di tutte le altre testate ed imprese – a quelle imprese il cui comitato di redazione veda una composizione non superiore ai due terzi dello stesso genere.

Perdonatemi, ma la questione non è mitologica, né ideologica. Nelle questioni di lavoro, professionali o politiche, mi sono sempre sentito assesuato, e sarà forse questa la ragione per cui non comprendo la proposta: a mio parere, gli aspetti di promozione delle pari opportunità ricorrono e sono pertinenti quando hanno un rapporto funzionale, logico, congruente e pertinente alla materia di cui trattasi. In questo caso non riesco a capire. Si tratterebbe, al limite, di togliere questo sostegno aggiuntivo: ad esempio, ad una rivista o a una testata che tratta di tematiche femminili, promossa da donne e nel cui comitato di redazione non vi sia alcun uomo, tolgo il contributo perché tutto un genere, solo un sesso, si occupa di quella materia e di quelle tematiche. In questo caso sarebbe addirittura paradossale. Francamente, non vedo perché si debba introdurre una differen-

ziazione nell'apporto dei contributi, a scapito di altre testate, quando ricorra questa circostanza.

Non si tratta di dire no ad azioni promozionali allorquando esse sono pertinenti, finalizzate e attinenti allo scopo; nel caso specifico, però, si tratta di un comitato di redazione condotto con certe professionalità. Oltre-tutto, ormai in alcuni settori la presenza femminile è addirittura prevalente, di suo, rispetto all'altro genere, e me ne rallegro. Non comprendo questa misura: essa verrebbe anche ad essere turbativa della libera concorrenza rispetto a contributi che sappiamo quanto sono necessari alle testate. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per la Presidenza non è possibile continuare così. Come avete visto, il testo è piuttosto complicato. Se voleste per lo meno collaborare, ve ne sarei grata. Prego, senatore Benedetti Valentini.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Dopo aver avuto la non inopportuna occasione di confrontarci su questi temi, che sono sempre di attualità, pregherei tuttavia la collega Adamo di ritirare l'emendamento, evitando un voto contrario (che, altrimenti, auspicherei decisamente per la chiarezza della decisione), senza particolari venature ideologiche, ma alla luce del buon senso.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere alla presentatrice se ho capito bene. Senatrice Adamo, se il comitato di redazione fosse composto di sole donne, la disposizione contenuta nell'emendamento non si applicherebbe?

ADAMO, *relatrice*. L'emendamento è scritto. C'è la norma.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Esso, infatti, è assolutamente in linea con la norma di garanzia per la composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate, che abbiamo approvato, quasi all'unanimità, in quest'Aula un anno fa.

Desidero ringraziare il sottosegretario Peluffo per aver espresso parere favorevole su questo emendamento. È abbastanza lontana l'ipotesi che vi siano comitati di redazione composti soltanto da donne, perché anche nelle riviste di cui parlava il collega Benedetti Valentini i comitati di

redazione sono composti da uomini e donne. Comunque, se facciamo riferimento alla normativa approvata, si parla di una garanzia per il genere meno rappresentato, sia esso maschile che femminile. In sostanza, qualora il caso fosse contrario, la norma si applicherebbe comunque perché si parla di comitati di redazione composti da persone dello stesso sesso, in analogia con la legge da noi approvata.

Chiedo pertanto di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.102 (testo 2), presentato dalla senatrice Adamo.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, dispiace davvero constatare, quando si affrontano temi che riguardano le pari opportunità e la promozione delle stesse, un atteggiamento superficiale e un po' scontato anche rispetto ai passi compiuti insieme in questo Parlamento e in questo Paese nel corso degli anni.

Vorrei ricordare a tutti l'articolo 51 della Costituzione, l'approvazione in quest'Aula della legge sulle quote rosa nei consigli di amministrazione delle società e sottolineare che il tema delle pari opportunità è comune alla legislazione europea e ai Paesi più avanzati d'Europa. Non si tratta di fare un favore alle donne, ma di prendere atto che in molti settori c'è uno svantaggio oggettivo non certo dovuto alle capacità professionali, ma ad un'organizzazione legata ad un retaggio culturale, che speriamo possa essere superato nel tempo, sugli assetti di potere in tanti campi della nostra società.

Pertanto, come dicono gli osservatori internazionali e i *summit* svoltisi sotto tutte le latitudini, il famoso «tetto di cristallo» esiste, ed esiste anche nei giornali. Quindi, premiare in qualche modo i giornali che favoriscono, certamente tenendo sempre conto delle professionalità, una pari rappresentanza tra donne e uomini, a parità di condizione, non è assolutamente una fuga nel futuro, ma semplicemente uno stare con i piedi a terra nel presente preparando – speriamo – un futuro migliore per tutti.

Per tale ragione voteremo a favore di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, quando ella ha chiesto ai relatori cosa accade se il comitato di redazione è composto interamente da donne, ha colto il problema centrale di questo emendamento. Lei, giustamente, ha fatto riferimento ad alcuni giornali femminili e, onestamente, questa norma non c'entra nulla con le pari opportunità. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Personalmente ho votato a favore delle cosiddette quote rosa nelle società quotate in borsa, ma in questo caso la questione è diversa. Sembra che vogliamo fare qualcosa di cui ci vergogniamo. Diciamo infatti di voler incrementare del 10 per cento i contributi quando il comitato di redazione è composto da persone dello stesso sesso in misura non superiore ai due terzi, perché non abbiamo il coraggio di dire che nei comitati di redazione ci deve essere una certa quota di persone di un certo genere. Così, invece, sembra quasi si voglia introdurre sottobanco un incremento del 10 per cento dei contributi, di cui tra l'altro non potranno godere i giornali femminili gestiti da comitati di redazione composti solo da donne.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signora Presidente, avendo ascoltato con attenzione gli interventi dei senatori Benedetti Valentini e Caliendo, non ripeterò male quanto così bene è stato detto da entrambi.

Vorrei però aggiungere una puntualizzazione, che lascio alla riflessione dei colleghi senatori: questo emendamento, ove dovesse essere approvato dal Senato, credo comporterebbe anche un problema di costituzionalità. Proprio in ragione dello scopo della normativa che stiamo varando e che è disegnata dall'articolo 1, così facendo, si introduurrebbe – a mio avviso, in modo irragionevole e sicuramente disparitario sotto il profilo del trattamento – un'indebita correlazione tra la composizione del comitato di redazione, che comunque incide sulla libertà di stampa perché riguarda la linea giornalistica, e la contribuzione.

Se si intende raggiungere il risultato, come ha già detto il senatore Caliendo, credo si possa varare una norma che imponga una quota di genere all'interno del comitato di redazione.

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signora Presidente, intervengo per esprimere non poche perplessità su questo emendamento, che non credo si possa raffrontare al voto che abbiamo espresso qualche mese fa sulla rappresentanza nei consigli d'amministrazione: quello aveva un significato, tanto che il Gruppo dell'Italia dei Valori è stato favorevole a quel tipo di normativa.

Prevedere un sostegno finanziario aggiuntivo, commisurato, parametrato e legato ad una rappresentanza di genere nell'ambito del comitato di redazione, sinceramente non credo abbia invece alcun significato logico: il nostro avviso è quindi contrario, ed esprimeremo voto contrario sull'emendamento in esame. (*Applausi del senatore Casoli*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.102 (testo 2), presentato dalle senatrici Adamo e Germontani.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*Brusò*).

Colleghi, ognuno voti per sé: anche dalla Presidenza vedo che non è così. Invito la senatrice Segretario a verificarlo. Posso chiedere chi siede vicino al senatore Gustavino? (*Brusò*).

Colleghi, perché dovete costringere la Presidenza a fare questi controlli? Vi sembra il modo di votare? È veramente poco decoroso, comunque la si pensi, se mi si consente di dirlo.

INCOSTANTE (*PD*). È vergognoso!

ASCIUTTI (*PdL*). Non è possibile!

PRESIDENTE. È stata giustamente chiesta una verifica, che è in corso, colleghi: non vedete che la senatrice Segretario sta controllando?

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Alcuni senatori del Gruppo PdL esultano*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Colleghi, trovo davvero poco decoroso questo comportamento, comunque la si pensi!

INCOSTANTE (*PD*). È un atteggiamento vergognoso, a prescindere!

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, per quanto riguarda la Presidenza, mi pare di avere stigmatizzato la situazione in modo inequivocabile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.209 è improcedibile. (*Diversi senatori continuano a discutere animatamente*).

Onorevoli colleghi, non siamo allo stadio. Non è pensabile tenere questo comportamento! Assumendomene personalmente la responsabilità, sospendo la seduta. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Mascitelli e Micheloni*).

(*La seduta, sospesa alle ore 10,58, è ripresa alle ore 11,07*).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20 (testo 4), presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.21 è stato ritirato, mentre l'emendamento 2.210 è decaduto, stante l'assenza del proponente.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.22 e 2.23 (testo 2) e 2.24 sono improcedibili.

Sugli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 2.0.200 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, vorrei presentare un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento 2.0.1 (testo 2), del quale farò avere il testo.

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Anche noi, signora Presidente, valuteremo l'opportunità di presentare un ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 2.0.200.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, alla luce sia del parere espresso dalla 5^a Commissione, di cui ha dato lettura il Segretario di Presidenza, sia di quanto ha precisato in Aula il presidente Azzollini, l'emendamento 2.100 (testo 2) risulterebbe modificato, perché ne verrebbero espunte le parole «per i canoni di locazione degli immobili destinati alla produzione». Sul testo così riformulato il parere ovviamente è favorevole, essendo stato presentato dai relatori, precisando che le parole «e per la distribuzione» restano nel testo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.9 (testo 2), che va nella stessa direzione, anche se è formulato diversamente, risulterebbe, una volta approvato l'emendamento 2.100 (testo 3), assorbito o precluso. Inviterei quindi il senatore Vita a ritirarlo e ad aggiungere la sua firma all'emendamento 2.100 (testo 3), in quanto risulta accogliere le medesime istanze.

Vorrei fare una precisazione rispetto all'emendamento 2.11 (testo 2): nel testo attuale rischierebbe di essere precluso, perché prevede alla lettera *a*) delle modifiche ad una parte del comma 2, lettera *a*), su cui siamo già intervenuti. Vorrei proporre alla senatrice Blazina di espungere dal testo del suo emendamento la lettera *a*), mantenendo la lettera *b*), che invece non risulterebbe preclusa dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.100 (testo 3). Sull'emendamento 2.11 (testo 2), se riformulato come proposto, esprimiamo parere favorevole .

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

MALAN, *relatore*. La stessa modifica che ho proposto alla senatrice Blazina ovviamente vale anche per il senatore Vita, presentatore dell'emendamento 2.12 (testo 2), che è sostanzialmente identico all'emendamento 2.100 (testo 3).

PRESIDENTE. Non è identico.

MALAN, *relatore*. È vero: sono altre cifre.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori cosa intendono fare.

VITA (PD). Signora Presidente, mi pare ragionevole la proposta del relatore Malan: suggerirei di assorbire l'emendamento 2.12 (testo 2) nell'emendamento 2.11 (testo 3), naturalmente aggiungendo quella riga che non c'è nell'emendamento 2.11 (testo 3). L'emendamento 2.12 (testo 2) è un po' più esteso. Allora, passi per il cambio di cifra: mi raccordo con l'emendamento 2.11 (testo 3), presentato dalla senatrice Blazina, sostituendo l'ammontare di 1.600.000 con 1.500.000 euro per i quotidiani locali. Poiché per quanto riguarda i periodici l'ammontare è identico, confluisco sull'emendamento 2.11 (testo 3), presentato dalla senatrice Blazina, e ritiro l'emendamento 2.12 (testo 2).

Ritiro inoltre l'emendamento 2.9 (testo 2), per confluire sull'emendamento 2.100 (testo 3).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 3).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100 (testo 3), presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.10 e 2.204.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11 (testo 2), di cui è stata proposta una riformulazione.

BLAZINA (PD). Sì, signora Presidente, accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 2.11 (testo 3), presentato dalla senatrice Blazina e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.12 (testo 2) è stato ritirato.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, sull'emendamento 2.0.1 (testo 2) («contributo editoria per le emittenti radiofoniche e per le emittenti televisive locali») è stato espresso parere contrario da parte della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non chiedo il voto *versus* la Commissione bilancio. Tuttavia, chiedo al Governo di poter trasformare in ordine del giorno un testo essenziale per la vita di tantissime radio che stanno chiudendo in queste ore a causa di un taglio di 10 milioni di euro apportato a freddo dall'ex Ministro dell'economia per le agenzie radiofoniche, nella speranza che prima o poi venga risarcito questo mondo fondamentale della radiofonia, la cui fondamentale importanza per la parola, contro ogni negazione del diritto a parlare non devo essere io, data la presenza del presidente Zavoli, a ricordare. Quindi, prego il Governo di accogliere un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. Desidero ricordare ai colleghi della Lega che il loro emendamento 2.0.200, su cui è stato espresso parere contrario da parte della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha lo stesso oggetto dell'emendamento presentato dal senatore Vita.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.0.1.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accolgo, Presidente.

ASCIUTTI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (*PdL*). Signor Presidente, il titolo è uguale, ma gli emendamenti sono diversi. Vorrei capire qual è l'ordine del giorno che il Governo accoglie.

Mi riferisco anche al comma 5 dell'emendamento del senatore Vita. Vorrei che fosse chiaro, ripeto, qual è l'ordine del giorno accolto dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno accolto dal Governo deriva dalla trasformazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G2.0.1, il cui testo è testé pervenuto alla Presidenza.

BUTTI, *segretario*. «Il Senato,
premesso che:

l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (decreto-legge cosiddetto milleproroghe 2010), ripristinando i contributi per l'edi-

toria tagliati dalla legge finanziaria per il 2010, ha stabilito che detti contributi non fossero riconosciuti, a decorrere dall'anno 2009, alle imprese di radiodiffusione sonora locale;

tali provvidenze consistevano nella riduzione tariffaria del 50 per cento dei costi delle utenze telefoniche, nel rimborso del 40 per cento dei costi delle utenze elettriche e dei collegamenti satellitari e nel rimborso del 60 per cento del costo dei canoni di abbonamento delle agenzie di informazione radiotelevisiva;

la sospensione dei suddetti contributi ha determinato una grave dequalificazione dell'offerta informativa ed una riduzione del personale giornalistico nell'intera filiera;

sono forti le difficoltà in cui versano gli editori a causa dei tagli improvvisi e del calo del fatturato pubblicitario dovuto alla crisi economica,

impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie per riammettere l'emittenza locale tra i soggetti aventi diritto ai benefici dell'editoria al fine di garantire un efficiente servizio di informazione sul territorio, nonché pluralismo e libertà d'informazione».

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Divina, le ricordo che questo ordine del giorno è già stato accolto. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signora Presidente, la ringrazio per aver evidenziato la questione. Poiché l'ordine del giorno riguarda il medesimo contenuto dell'emendamento 2.0.200, presentato dalla Lega, ritiro questo emendamento e chiedo di aggiungere all'ordine del giorno G2.0.1 le firme dei presentatori dell'emendamento della Lega.

PRESIDENTE. Senatore Vita, acconsente alla richiesta?

VITA (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.1 non verrà posto in votazione.

Abbiamo così esaurito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per illustrare, insieme al senatore Divina, gli emendamenti del Gruppo della Lega all'articolo 3, perché li riteniamo estremamente importanti e caratterizzanti del nuovo

approccio all'editoria, quello *online*. Nel mio intervento precedente avevo sottolineato che siamo nel 2012, e quindi la valenza di un certo tipo di editoria che utilizza i nuovi sistemi di comunicazione digitale deve essere assolutamente tenuta in conto.

Mi dispiace che su alcuni degli emendamenti sia caduta la tagliola della 5^a Commissione che li ha giudicati contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sicuramente ciò è dovuto ad una mancanza di tempo rispetto alla possibilità di disporre di relazioni tecniche adeguate. Voglio comunque sottolineare l'importanza dell'emendamento 3.1, il quale propone, all'articolo 3, comma 1, di sostituire il secondo periodo con il seguente: «La testata deve comunque essere accessibile *online*, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione auto prodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili». Che cosa significa tale proposta? L'attuale formulazione sembra far riferimento ad un *file* in formato PDF, ma è evidente che si va verso un'informazione digitale. Il PDF non è l'elemento che può caratterizzare il prodotto *online*, che invece è costituito da un lavoro redazionale estremamente complesso, e comunque diverso da quello relativo alle edizioni cartacee.

Passo ora agli altri due emendamenti che mi preme illustrare, il 3.201 e il 3.202. Il primo lo ritengo fondamentale e importantissimo. Riteniamo che questa norma consenta alle diverse società editrici di quotidiani di passare all'*online* con periodicità quotidiana, mantenendo un'edizione cartacea plurisettimanale. L'integrazione delle due edizioni del medesimo prodotto diffuse esclusivamente con metodologie differenti dovrebbe garantire, da un lato, un risparmio di spesa sia per l'amministrazione pubblica che per le imprese e, dall'altro, di evitare lo snaturamento del prodotto editoriale. Quindi, questo emendamento che proponiamo come Lega Nord crediamo sia estremamente importante in una prospettiva che deve tener conto dell'abbinamento dei prodotti sia in versione cartacea, che *online*, senza che questa sia una replica pedissequa.

L'emendamento 3.202 di fatto si riallaccia al 3.1. Crediamo che anche in questo caso nel testo si faccia riferimento a quella che era la gestione di un *file* PDF, mentre, come ho avuto modo di dire illustrando l'emendamento 3.1, non credo che il PDF debba essere l'elemento caratterizzante un prodotto *online*.

Mi fermo qui, a questi tre emendamenti, che riteniamo veramente importanti per andare nella direzione di un'evoluzione tecnologica dei prodotti editoriali.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,25)

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, spiego un po' l'emendamento 3.200, a firma mia e dei colleghi Calderoli e Mura. Dunque, alle previsioni del provvedimento in esame sfuggono le iniziative esclusivamente in formato digitale. Esistono quotidiani digitali completamente gratuiti che fanno un servizio ottimo e che danno delle garanzie all'utenza, in quanto sono registrati al registro della stampa e hanno un direttore responsabile.

Vorremmo prevedere con tale proposta che ai contributi previsti siano ammesse anche tutte le iniziative editoriali in formato esclusivamente digitale, che oltre ad essere depositate presso il registro della stampa e ad avere un direttore responsabile, forniscano notizie in almeno quattro Regioni. Ci sembra infatti che un quotidiano gratuito in formato *online*, leggibile da *tablet*, *smartphone* e da tutti i sistemi digitali, che abbia una copertura così vasta, possa essere degno di valutazione da parte dei provvedimenti di questa legge. Diciamo anche che il 50 per cento dei contributi dovrebbe essere sulla base della solidità e delle garanzie di effettivo radicamento della testata, valutate in base all'anzianità del servizio e al numero delle notizie pubblicate ogni giorno.

È pur vero che è difficile capire, rapportando all'editoria cartacea, quali possano essere le copie vendute, ma oggi con i sistemi informatici sappiamo quanti contatti giornalieri è in grado di avere ogni tipo di testata digitale. Potremmo, dunque, parametrare i contatti quotidiani alle copie vendute.

Pertanto, chiediamo che venga valutata anche tale ipotesi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ADAMO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

Esprimo ovviamente parere favorevole anche sugli emendamenti 3.400, 3.800 e 3.0.1, presentati dalla Commissione.

Sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.202 e 3.0.2 (testo 2) c'è il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.0.3 (testo 3) è sussunto dalla votazione dell'emendamento 1.100, presentato dai relatori.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

Il parere favorevole sull'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2, considera che la misura si poteva realizzare anche attraverso l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 3, e quindi in via derivata, ma va bene anche come norma primaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Scarabosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.200 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, sull'emendamento 3.200 c'è il parere contrario per questioni di copertura. Sottolineo, anzitutto, che noi non abbiamo previsto la copertura perché pensiamo che ciò debba rientrare nel *plafond* massimo e che debba essere ammissibile anche la testata digitale senza aggiungere comunque nulla.

Comunque, se il problema è di questa natura ma si ritiene accoglibile il principio, chiediamo che l'emendamento venga trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla trasformazione dell'emendamento 3.200 in un ordine del giorno.

ADAMO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere sarebbe favorevole sull'ordine del giorno.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, penso che si possa accogliere un ordine del giorno. Per informazione, però, sottolineo che questa materia sarà affrontata nel disegno di legge delega, che è la sede propria. Quindi, ripeto che va bene un ordine del giorno, anche se si deve considerare che è già stato previsto di affrontare tale questione nel disegno di legge delega.

PRESIDENTE. Senatore Divina, intanto formuli l'ordine del giorno e poi si valuterà.

Passiamo all'emendamento 3.201, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, al di là delle dichiarazioni del Sottosegretario rispetto all'accoglimento dell'ordine del giorno, ricordo che nel corso dell'illustrazione dell'emendamento ho già segnalato quanto sia fondamentale lavorare per assicurare una sempre più precisa e puntuale modernizzazione ai fini dell'integrazione fra stampa periodica o quotidiana cartacea e *online*.

Noi avevamo previsto una copertura, ma mi riferiscono che la 5^a Commissione, non avendo ricevuto una relazione tecnica da parte del Governo, ha ritenuto di dover esprimere sull'emendamento un parere contrario *ex articolo 81 della Costituzione*. Come ho già detto, credo che chiunque abbia la pazienza di leggere il testo potrà comprendere qual è lo spirito dell'emendamento. Ritengo comunque che un ordine del giorno possa rappresentare una traccia lasciata dal Parlamento in una discussione importante circa il fatto che, nel 2012, non si possono assolutamente non tenere ben presenti le esigenze di un'editoria che va verso una modernizzazione sempre maggiore.

Dunque, trasformeremo l'emendamento in ordine del giorno, preannunciando che ricalcherà il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. In attesa che venga presentato il testo dell'ordine del giorno, procediamo con i lavori.

Metto ai voti l'emendamento 3.400, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.202 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.800, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.2 (testo 2) è improcedibile.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei sapere se gli emendamenti presentati dalla Commissione sono stati approvati tutti.

PRESIDENTE. Sì.

VITA (PD). Compreso l'emendamento 3.0.1?

PRESIDENTE. Sì.

VITA (PD). Bene, allora confermo il ritiro dell'emendamento 3.0.3 (testo 3).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

* FIORONI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.2 si inserisce in un articolo che ha un obiettivo preciso che è quello di favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa innanzitutto per assicurare la certificazione nelle copie distribuite e vendute.

La prima finalità è quella di agevolare la diffusione della moneta elettronica, ma accanto a questa ce n'è un'altra. L'effetto precipuo che produrrà questo emendamento infatti è di migliorare l'efficienza dell'intera rete massimizzando le vendite e riducendo la politica dei resi, dunque i resi che creano inefficienze nella filiera.

Con l'emendamento 4.2 si chiede semplicemente che ci sia un'unica rete telematica basata sul codice a barre e che la gestione della rete sia unitaria e condivisa da tutti gli anelli della filiera, quindi editori, distributori nazionali e locali ed edicolanti. Questo per dei motivi molto chiari. Innanzitutto, perché in questo modo si garantisce il funzionamento della rete. Tutte le volte che si è tentato di introdurre il sistema in rete della tracciabilità infatti non vi è stata la partecipazione di tutti gli anelli della filiera ed i tentativi fatti per individuare un modello unitario condivisibile non hanno avuto successo.

Ciò è invece importante perché permette di promuovere l'efficienza distributiva, considerato che questi dati serviranno per le finalità che ho ricordato e cioè per ridurre i prodotti resi e massimizzare le vendite. I dati devono essere fruibili da tutti i protagonisti della filiera poiché ci sarà un adeguato riparto dei costi della rete tra i vari anelli della filiera. Se non c'è una gestione condivisa e unitaria della rete il rischio è che i costi, che non sono soltanto riconducibili all'adeguamento tecnologico ma anche alla gestione e alla formazione, non siano ripartiti equamente.

Inoltre questo modello, che è sicuramente proattivo, deve essere capace di produrre nuovi servizi a vantaggio di tutta la filiera e questi devono essere messi a disposizione di tutti i protagonisti. Io penso che sia necessario prevederlo con un intervento legislativo e chiarirlo da subito; questa gestione condivisa deve essere un modello applicativo, per evitare che poi ci siano distorsioni derivanti dal fatto che, come tutti sappiamo, nella filiera distributiva non c'è parità oggettiva di punti di partenza. Quindi è necessario che già da ora lo chiariamo per il futuro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ADAMO, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti, identici, 4.1 e 4.2 e sull'emendamento 4.100.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che questo articolo può presentare qualche problema relativo alla *privacy*. In questo momento non mi pare il caso di presentare ulteriori emendamenti e rallentare così i nostri lavori: vorrei però chiedere al Governo di tener conto di questa raccomandazione dei relatori al momento dell'emanazione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tradurrà questo decreto in termini amministrativi.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Certamente. La segnalazione è arrivata oggi, signor Presidente; prenderò contatti immediatamente. Abbiamo lo strumento applicativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che penso sia la sede idonea per risolvere la questione e per chiarire che verrà fatto tutto ai sensi delle norme sulla *privacy*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.

ASCIUTTI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Una dichiarazione asciutta!

ASCIUTTI (*PdL*). Senz'altro. E anche franca, se permette.

Signor Presidente, non riesco a capire questo emendamento. Non sono favorevole per un motivo: in esso si dice che la partecipazione deve essere di tutti i componenti della filiera (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete. E se qualcuno non partecipa? E se qualcuno non è d'accordo, cosa accade? Questo è un emendamento dei sogni. Vorremmo tutti che tutti quanti stessero insieme e che tutti fossero d'accordo. Ma se così non fosse? Chiedo ai relatori la *ratio* di questo emendamento. Se poi io non capisco niente, chiedo scusa, e non me ne voglia l'Assemblea.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Penso che ci sarà in altra parte un processo decisionale definito. Una cosa è la partecipazione, altra cosa è la decisione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Butti e Saia, identico all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Fioroni e Vita.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 5.3.

È del tutto inconcepibile che i soggetti editoriali minori siano sistematicamente esclusi dalla pianificazione pubblicitaria di tutte le amministrazioni dello Stato: riteniamo che sia utile prevedere per loro, e lo facciamo con questo emendamento, una quota riservata, che consentirebbe a tali soggetti di rientrare dai tagli subiti, senza alcun onere a carico del bilancio pubblico.

Una delle ragioni per cui i giornali di dimensioni minori sono esclusi dalla pianificazione è la presunta difficoltà delle amministrazioni pubbliche ad interloquire con troppi soggetti sul territorio. Ritengo che, a questo punto, come specifichiamo nel nostro emendamento, la formula del consorzio risolverebbe questo problema e consentirebbe anche agli editori minori di essere utilizzati dalla pubblica amministrazione per la pianificazione pubblicitaria. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame, ricordando loro che è stato modificato l'emendamento 5.1 con il ritiro della lettera *b*).

MALAN, *relatore*. Sugli emendamenti 5.1 e 5.200 mi rimetto al parere del Governo.

Sugli emendamenti 5.2 e 5.201 c'è il parere contrario *ex articulo 81* della Costituzione. Quanto agli emendamenti 5.3 e 5.4, che sono identici, vorrei suggerire ai presentatori di ritirarli e di formulare un ordine del giorno, perché la norma proposta non può essere accolta come norma rigida, ma come un invito al Governo a considerare quelle particolari testate a cui si fa riferimento. Diversamente, il parere sarà contrario.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 del decreto-legge.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 5.0.1, che, come peraltro indicato dal suo stesso titolo («Semplificazioni in materia di editoria onlus»), vuole andare incontro a tutta quella miriade di testate che non hanno alcuna finalità speculativa e che rappresentano un canale di espressività del pluralismo, del volontariato, e che, pur non avendo scopo di profitto, sono però parte essenziale dell'*humus* democratico e del pluralismo sociale e culturale; per non parlare, inoltre, delle organizzazioni di sostegno sociale e delle associazioni combattentistiche e d'arma.

Quindi, l'emendamento tende a questo. Inoltre, poiché c'è una clausola che non dovrebbe comportare nuovi e maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, l'emendamento mi sembrerebbe accoglibile. Parlandone informalmente con i relatori mi è stato segnalato che vi sarebbe un loro emendamento, o della Commissione, che dovrebbe recepire lo spirito, e forse anche largamente la lettera, di questo mio emendamento, che pertanto mantengo, salvo vi sia questa formula omnicomprensiva della Commissione, nella quale sarei disposto a confluire.

PRESIDENTE. Senatore Vita, anche il suo emendamento, il 5.0.4 (testo 2) è stato dichiarato improcedibile.

VITA (PD). Signor Presidente, non chiederò di metterlo in votazione, tuttavia sono rammaricato con le colleghe e i colleghi della Commissione bilancio per questo parere. Stiamo parlando infatti dell'editoria *non profit*, delle onlus e quindi di un'editoria davvero in difficoltà. Avrei forse gradito una maggiore apertura e quindi, anche su questo, chiederei al rappresentante del Governo di accogliere un ordine del giorno per dare un segno di disponibilità all'editoria *non profit*.

PRESIDENTE. Senatore Vita, presenti l'ordine del giorno e poi si vedrà.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi rимetto al parere del relatore, ma, poiché quest'ultimo si è rimesso al Governo su alcuni emendamenti, vorrei chiarire che sull'emendamento 5.1 (testo 2) riformulato dal senatore Butti, che ha soppresso la lettera b), il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 5.200, nonché sugli emendamenti 5.2 e 5.201, sui quali c'è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 5.3 il parere è contrario, perché esso va ad incidere su scelte dell'amministrazione e sull'efficacia della pubblicità istituzionale, in una situazione in cui le risorse sono scarsissime. Tuttavia, invito a trasformarlo in un ordine del giorno, in adempimento a quanto detto dai relatori.

Per il resto, mi rimetto al parere dei relatori.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1 (testo 2), presentato dai senatori Butti e Saia.

Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 5.200 è decaduto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.2 e 5.201 sono improcedibili.

Sull'emendamento 5.3, identico all'emendamento 5.4, c'è un invito del Governo alla trasformazione in ordine del giorno. Chiedo ai senatori Mura e Scarabosio se lo accolgono.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, mi hanno insegnato che piuttosto che niente è meglio piuttosto. Nell'emendamento si proponeva di destinare una quota del 20 per cento della spesa pubblica a soggetti deboli, senza aumentare in alcun modo l'onere a carico dell'amministrazione pubblica. Mi sembrava un modo per andare incontro alle esigenze dei soggetti deboli nel settore dell'editoria, che tanto sta soffrendo.

Mi auguro che la possibilità di tenere in debita considerazione l'ordine del giorno possa determinare comunque effetti positivi. Infatti, se non si stabiliscono delle quote, come sottolineava giustamente il Sottosegretario, l'amministrazione pubblica potrebbe decidere di non stanziare soldi da destinare a giornali che hanno una minore penetrazione e quindi garantiscono un minor risultato.

Tuttavia, nell'ottica di un sano equilibrio tra le esigenze di tutti e di una comunicazione da parte delle istituzioni, una certa editoria, al di là dei supporti e delle vendite, potrebbe aver diritto ad essere presa in considerazione dalla pubblica amministrazione per il ruolo svolto sul territorio da certi quotidiani locali. Questi ultimi, sebbene abbiano una penetrazione ristretta a livello istituzionale, appaiono comunque utili alla comunicazione istituzionale stessa. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SCARABOSIO (*PdL*). Signor Presidente, anch'io accolgo la richiesta di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.3 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 5.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.0.250, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, innanzi tutto, per procedere con ordine, va detto che il contenuto dell'emendamento 5.0.1, del senatore Benedetti Valentini – che è improcedibile stante il parere contrario dalla Commissione bilancio *ex art.* 81 della Costituzione – è però sostanzialmente accolto dalla proposta emendativa della Commissione. Lo stesso vale per testi analoghi, presentati da altri colleghi in Commissione, riportati nel fascicolo degli emendamenti.

Naturalmente, sull'emendamento 5.0.250 della Commissione, il parere è favorevole, ma devo precisare che al testo sono state apportate alcune modificazioni di forma, di *drafting*; pertanto, è bene che si sappia

che il testo risulta lievemente modificato, ma esclusivamente dal punto di vista della redazione, e non contenutistico.

Sull'emendamento 5.0.4 (testo 2), invece, c'è il parere contrario della Commissione bilancio.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.250 (testo corretto).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.250 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3305 e 3251

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.4 (testo 2), a firma del senatore Vita, è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invito il senatore Segretario a darne lettura.

BUTTI, *segretario*. «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3305, impegna in Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.4 (testo 2)».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.4 non verrà posto ai voti.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G3.200.

BUTTI, *segretario*. «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3305, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.200 con riguardo al riparto dei contributi a favore di tutte le iniziative editoriali in formato esclusivamente digitale diffuse gratuitamente a mezzo *computer, tablet e smartphone*».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.200 non verrà posto in votazione.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G3.201.

BUTTI, *segretario*. «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3305, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.201, con riguardo all'integrazione tra edizione *online* e edizione cartacea ai fini del requisito della periodicità minima come quotidiano».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

PELUFFO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.201 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, tanto tuonò che piovve. Attendevamo questo grande decreto-legge di riordino sui contributi alle imprese editrici. È venuto fuori un pannicello caldo, quando sarebbero bastate davvero solo poche parole: «sono soppressi tutti i contributi alle imprese editrici».

Noi riteniamo – l’ho detto nel corso di un intervento in sede di esame degli emendamenti – che, quando parliamo di imprese, ci riferiamo a soggetti che stanno sul mercato. Se le imprese che stanno sul mercato prendono contributi dallo Stato, devono garantire una trasparenza nella comunicazione e non fare comunicazione a senso unico. In sostanza, devono comunque adottare un principio che, per intenderci, chiamiamo di *par condicio*.

Al contrario, non solo continuano ad essere dati i finanziamenti pubblici ai partiti, ma destiniamo anche finanziamenti, signor Sottosegretario, ai giornali di partito. Continuiamo in questa anomalia pure in un periodo di crisi, in un periodo in cui si parla di revisione della spesa pubblica.

Eppure, esperienze in Italia dimostrano che si può stare sul mercato senza avere contributi pubblici. Ne cito una, che è anche recente, che è quella de «il Fatto Quotidiano», il quale è presente sul mercato e riesce a sopravvivere e a fare comunicazione. È una delle tante voci.

Per quale motivo non possono esistere altre voci indipendenti, veramente tali, che non prendono contributi dallo Stato?

Per questo motivo noi dell’Italia dei Valori voteremo contro, e lo faremo convinti.

Signor Sottosegretario, ho visto un lungo elenco di pubblicazioni, le più strampalate, le più variopinte e le più controsenso che si possano immaginare, che hanno percepito tanti e tanti soldi da parte dello Stato. Certo, il provvedimento in esame prova a mettere un certo ordine: poco. Non si calcolano le copie per quelle che sono. Ma soprattutto, non capiamo per quale motivo, se si vogliono sostenere cooperative storiche, testate che hanno un peso nella cultura italiana, dobbiamo poi sostenere grossi gruppi editoriali che, per concetto, fanno profitto, e quello devono fare, perché sono imprese editoriali presenti sul mercato e devono guadagnare. E allora, che ci azzecca il contributo pubblico a queste Spa, che per definizione sono e devono essere libere da qualsiasi sostegno?

Siamo convinti poi che non trattare i giornali telematici, e in genere tutto quello che si muove sulla rete con grande attenzione significhi avere lo sguardo rivolto drammaticamente al passato, al massimo curando il presente, ma non guardando quello che abbiamo davanti.

Ed allora mi chiedo: perché surrettiziamente finanziamo la stampa di partito, la stampa che fa profitto, la stampa che se vuole stare sul mercato deve vendersi in edicola? Mi riferisco a periodici su lavori femminili piuttosto che a giornali di federazioni sportive, e mi domando perché queste debbano percepire contributi da parte dello Stato, dato che già li percepiscono dal CONI.

Capisco lo sforzo che altri colleghi, compreso il collega del mio Gruppo, senatore Pardi, hanno compiuto per cercare di dare ordine e di salvare gruppi e testate che meritano di continuare a diffondere contenuti e cultura e di essere presenti, però non capisco perché questa norma sia scritta in maniera così strampalata e confusa.

Si percepiscono – o almeno io percepisco, e mi si perdoni – una serie di spinte e controspine per prendere un contributo in più invece che uno in meno, per provare ancora a mungere la vacca dello Stato che, lo sappiamo, in tempi di carestia ha bisogno invece di ben altro. (*Applausi del senatore Ramponi*). Ha bisogno di risparmiare per non richiedere sacrifici agli italiani. Questo è il motivo per cui votiamo contro il provvedimento in esame.

Avremmo preferito ragionare in maniera diversa, non sempre in emergenza, non sempre attraverso un decreto-legge, con un ritardo oggettivo che questa norma porta in sé: avremmo preferito non pensare a deleghe al Governo per gli anni futuri: avremmo preferito insomma, ancora una volta, che venisse ascoltata la società italiana.

Invece mi rendo conto che gli italiani continuano ad essere per il Governo, e penso per buona parte di quest'Aula, un orpello, un po' d'ostacolo, quindi da non ascoltare. Questa non è una buona cosa, e ci rafforza nella nostra contrarietà al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione telegrafica per motivare il voto di astensione del Gruppo di Coesione Nazionale.

Riteniamo che nell'ambito del provvedimento vi siano alcuni segnali sicuramente positivi sul terreno di un maggior controllo e di una più puntuale individuazione di alcuni limiti e soglie di accesso. Tuttavia, per altri versi riteniamo si tratti di un'occasione persa per affrontare in maniera più organica, più puntuale ed anche con maggior rigore, come è stato da ultimo richiamato, l'intervento in un settore dove si corre il rischio di accentuare la burocratizzazione, con quanto ciò comporta, e di non affrontare come si dovrebbe lo spettro complessivo, così come si delinea oggi il panorama informativo nel nostro Paese.

Ci sono delle zone d'ombra consistenti, che ci portano a cogliere la parte che manca e quindi ad esprimere un voto di astensione sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

DIGILIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIGILIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, annuncio che il voto del mio Gruppo sarà a favore di questo provvedimento: un provvedimento del Governo opportuno, e forse una delega, a completare il tutto, votata sulla fiducia.

Tutto quello che sta succedendo intorno a questo provvedimento non è altro che lo specchio di questo Governo, che non riesce a decidere nulla di nuovo. Ma vi rendete conto che dobbiamo dare 150 milioni di euro all'editoria e non stiamo ragionando su come vengono qualificate e classificate le spese? Il Sottosegretario sa benissimo quale sia il problema dell'editoria, visto che faceva il giornalista, e sa benissimo come funziona il sistema economico, visto che è stato poi – se non sbaglio – l'addetto stampa di un noto esponente politico. Con questo, voglio dire che bisognava approfondire maggiormente la questione.

In questi giorni, sui giornali, non c'è nessun articolo contro la casta politica. Vi sfido a trovare una sola riga contro la casta politica, proprio perché forse si aspettavano quello che stiamo per fare. Ci sono dei gruppi economici che andiamo a finanziare: ad esempio, non mi spiego perché andiamo a finanziare «Italia Oggi» o perché andiamo a finanziare anche i giornali dei partiti, quando saremmo dovuti intervenire sulla questione dei rimborsi elettorali dei partiti, dopo tutto quello che è successo. Facciamo finta di niente e si tira a campare.

Il Governo poi – ed anche noi forse – non dovrebbe perdere tutto questo tempo su un provvedimento come questo, quando ci sono provvedimenti più importanti che riguardano il Paese. Alcuni provvedimenti attengono ai problemi della vita quotidiana.

Ultimamente ho incontrato delle delegazioni di consumatori (mi rivolgo sempre al Sottosegretario, che in passato ha lavorato anche come portavoce e consulente, credo sempre per un noto uomo politico e anche Ministro dell'economia): un cittadino che deve pagare il mutuo, il giorno 22 del mese, versa alla propria banca, allo stesso sportello e allo stesso impiegato, un assegno che riporta una certa cifra. Gli viene riconosciuta la valuta il giorno 22, ma le banche si inventano la «disponibilità», grazie anche al nostro Governo e alla disponibilità che ha mostrato nei confronti dei cittadini. Un cittadino per poter pagare una rata il giorno 30 deve versare un assegno in data 22 per avere la certezza della disponibilità finanziaria ed economica della cifra.

Continuiamo a dare fiducia ad un Governo che non affronta né questo, né altri problemi. Questo Governo tecnico doveva necessariamente formulare proposte tecniche per dare una spinta all'economia e riavviare il Paese. In passato altri Governi tecnici, come i Governi di salute pubblica o di solidarietà nazionale, operavano in vista del raggiungimento di uno scopo. Lo scopo di questo Governo qual è?

Voterò a favore del provvedimento, insieme al Gruppo, per spirito di correttezza nei confronti degli impegni presi, ma è necessario che la «disponibilità», per usare quel termine, la diate anche a noi. Noi vi diamo fiducia, ma il risultato finale qual è?

MORANDO (PD). Vota contro!

DIGILIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Non è che devo votare contro. Voglio mettere in evidenza l'ipocrisia del vostro centrosinistra, che fino a

ieri ha gridato «dagli all’untore!» e oggi si squalifica (*Applausi dal Gruppo PdL*) di fronte a decisioni che non hanno niente di politico, che non hanno niente di economico, a favore di quella gente che avete cercato e preteso, sbagliandovi, di difendere. Ma quando mai voi vi siete messi a difendere i diritti di una certa casta?

L’editoria? Se proprio, senatore Morando, vogliamo andare fino in fondo, andiamo a vedere quali giornali si vanno a finanziare con questo provvedimento. È una vergogna. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Si vanno a chiudere, grazie ai vostri provvedimenti, d’intesa con il Governo, i piccoli tribunali sostenendo che sono necessari 40 milioni in tutta Italia per mantenerli, e andiamo invece a finanziare con 140 milioni di euro una editoria che è solo e soltanto vostra, una editoria che fa solo e soltanto la vostra clientela. Ed allora, vergognatevi di questi provvedimenti e di dare il falso appoggio ad un Governo che non merita certamente il voto, ma probabilmente merita la fiducia per quel che avete fatto. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: API-FLI e PdL e del senatore Viespoli. Commenti dal Gruppo PD*).

GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, un ragionamento spinge il nostro Gruppo a votare a favore di questo provvedimento che, anche se istintivamente potrebbe suggerire qualche considerazione di difetto rispetto a quello che si poteva raggiungere da una più organica revisione di questa materia, si pone comunque nell’ambito di una disciplina certamente derogatoria rispetto a quella della comune impresa commerciale.

Però, così è nella stragrande maggioranza dei Paesi europei. E poiché io penso che dobbiamo fare questo sforzo, cercare comunque di guardare in una visione politica un po’ più grande perché ci pare che questo debba essere l’orizzonte, cogliamo favorevolmente il fatto che in questo provvedimento siano presenti elementi che avvicinano la modalità con cui si pone questo importante tema del rapporto tra il pluralismo, il mercato e lo Stato, e lo si faccia guardando verso orizzonti decisamente europei. È vero che in Paesi meno indebitati del nostro esiste una contribuzione sempre indiretta, mai diretta, spesso legata alla progettualità, come nel caso della Germania e del Regno Unito, però è anche vero che ovunque il tema della libertà di stampa e dell’aiuto alla libertà di stampa viene affrontato sulla base di discussioni simili a quelle che abbiamo fatto noi, ma poi viene risolto in qualche modo con un intervento dello Stato.

Allora, ben vengano questi elementi positivi, cioè che legano il contributo ad una realtà di mercato di maggiori dimensioni e alla capacità di

stare sul mercato. Ben vengano elementi che cerchino di legare il contributo alla qualità.

Ed allora la possibilità di assunzione di giornalisti, anziché il regime piuttosto confuso che attualmente contraddistingue certi settori dell'editoria, è un elemento per conseguire questo tipo di qualità, così come l'introduzione di un contributo legato anche allo sforzo relativo alla diffusione in rete e all'utilizzo delle tecnologie. Sono tutti elementi per diminuire quegli elementi di inefficienza che rendono e hanno reso il contributo talvolta francamente incomprensibile.

Allora, se, come qualcuno ha sottolineato, certamente più si poteva fare, mi pare che oggi questa legislatura forse davvero non può chiedere neanche di più e dà a questo tema il contributo che può dare: migliora quello che c'è, traguarda un orizzonte un po' più europeo. Quindi, mi sembra che complessivamente votare a favore abbia un significato. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, mi rammarico di non aver potuto seguire tutto l'intervento del collega Digilio, però una premessa sulla questione dell'editoria, onestamente, va fatta. È vero che l'informazione non è merce, trattandosi di un bene atipico, e dunque chi la produce è un produttore atipico. In quasi tutti i settori, però, l'intervento dello Stato si giustifica nei momenti di difficoltà, nei momenti di crisi, oppure quando c'è un orientamento o un interesse generale nell'indirizzare una determinata produzione. Tali motivazioni giustificano dunque un intervento, uno stimolo o un contributo pubblico.

Esiste un solo settore, in questo Paese, dove il finanziamento pubblico non è legato alle suddette motivazioni ma al settore in quanto tale: chi produce informazioni è sostenuto. Mi pare che l'intervento del collega Digilio andasse in questa direzione. Non userò toni altrettanto aspri, ma concordo sulla necessità di una riflessione: se in questo Paese i lettori di quotidiani sono circa 10 milioni non è pensabile mantenere 10 milioni di testate con contributi pubblici, al di là del pluralismo – sul quale tutti siamo d'accordo – della libertà di informazione, e quant'altro.

Premesso dunque che va fatta una riflessione di carattere generale sull'editoria, secondo il Gruppo della Lega sarebbe necessario quanto meno che la testata rispondesse ai requisiti definiti nel testo al nostro esame, che prevede di contenere la spesa del sistema pubblico. La premessa di tutto il discorso credo sia da ricercare nel cosiddetto decreto salvo-Italia, che prevede il pareggio di bilancio entro il 2013. Tutta la spesa pubblica va riassestata entro il 2013, e quindi anche il contributo diretto a quotidiani deve rientrare in tali previsioni.

Siamo d'accordo sul fatto che si metta un tetto alla spesa, che corrisponderà all'esercizio 2010 che vedremo nei bilanci del 2011 delle imprese, e che si faccia chiarezza, per esempio, sui contributi diretti, che si basano sui costi reali che risultano nel bilancio delle imprese, e i contributi indiretti, che corrispondono alle agevolazioni fiscali, tariffarie e quant'altro. La legge, in passato, era alquanto lacunosa al riguardo, anzi in qualche modo distorsiva, nel senso che si assisteva da una lievitazione fittizia delle copie distribuite proprio perché i contributi venivano erogati in funzione delle copie distribuite. Era molto facile, quindi, che si stampassero molte copie in più rispetto a quelle realmente vendute.

Poiché con tale manovra ci si prefigge di risparmiare complessivamente 25 milioni di euro, auspichiamo che si arrivi a questo obiettivo. Va bene che si correli la contribuzione agli effettivi livelli di vendita, e infatti i parametri sono abbastanza stretti, nonché ai livelli occupazionali. Condividiamo il tetto riferito all'esercizio 2010, e anche l'opportunità che nuovi soggetti entrino a far parte del *plafond* di beneficiari. Infatti, secondo il testo, qualora la contribuzione fosse insufficiente, in base ai parametri, sarà diminuita e ripartita proporzionalmente tra tutti gli aventi titolo. Ciò vuole dire che il tetto non si potrà sforare. Sono poi stati messi dei paletti. Non ci sono più dubbi, per esempio, su quelli che saranno i costi ammissibili, perché sono stati identificati i costi relativi al personale dipendente, per la carta, per la stampa, per la distribuzione, e quant'altro.

Vengono sostanzialmente soppressi i riferimenti ai costi promozionali, ai costi di collaboratori, pellicole, diritti di autore, servizi editoriali e consulenze; addirittura si rimborsavano in passato spese telefoniche, pulizie, canoni di locazione, ammortamenti, e via dicendo. Si riceve pertanto il contributo solamente per alcune tipologie di costi che abbiamo specificato, che sono tracciabili e messe a bilancio e che devono essere certificate, e in ogni caso legate direttamente alla produzione della testata.

Un altro aspetto positivo finalmente presente, e che dovrebbe compiere in quasi tutti i provvedimenti, è poi il seguente: le erogazioni devono essere subordinate agli adempimenti da parte dei beneficiari di tutti gli obblighi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È una frase molto aperta, molto labile; però, per come la intendiamo noi, fare riferimento alla «pubblica amministrazione» significa che non vi devono essere debiti o inadempimenti in termini tributari. Non è possibile che lo Stato con una mano aiuti una qualsiasi forma di impresa, società o ente, e con l'altra spenda soldi per andare a incamerare ciò che questo soggetto deve direttamente allo Stato. Ci sono poi altre lacune, ma questa è la premessa.

Sulla questione delle radio di partito o che fanno informazione pubblica ci sarebbe molto da dire. Abbiamo molto velocemente approvato un emendamento, a firma dei colleghi radicali, che va sostanzialmente a rimettere in regola il contributo anche a Radio Radicale, che farà anche informazione pubblica, ma che sicuramente segue un altro capitolo: le dirette delle attività parlamentari, come quella attualmente in corso, non rientrano in questo capitolo. Dopo aver fatto un piccolo sondaggio tra i colleghi, la circostanza che più del 90 per cento dei senatori della Lega non abbia mai

avuto un contatto con Radio Radicale, sulla questione generale, o sulla questione del pluralismo forse la dice lunga. Ero appunto convinto che Radio Radicale avesse un padrone, perché quando mi sintonizzavo sentivo sempre le stesse voci, gli stessi soggetti. Sulla questione del pluralismo qualcosa ci sarebbe quindi da dire.

Ora, dato che questi finanziamenti vengono coperti con l'aumento di un'accisa sulla produzione dei tabacchi, se questi finanziamenti anche alle radio – tra cui rientra anche Radio Radicale – verranno coperti con un aumento del prezzo delle sigarette, io dico: se ciò sta a significare anche una campagna antifumo, per me va benissimo, io posso anche votare a favore. Però probabilmente tanti italiani non saranno d'accordo.

* VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore di questo testo, anche corroborato da alcune modifiche migliorative che questa mattina sono state approvate e che prevedono alcune specifiche in più sul tema delicato dei tetti di spesa, con qualche importante chiarimento – forse l'argomento è stato un po' sottaciuto nella discussione, ma ci tengo a sottolinearlo qui – sulla vicenda dei *web* e delle regole che devono presiedere alla loro naturale quotidianità. Si eliminano, cioè, i riferimenti ai *blog* di dimensione *fair use*, quelli sotto i 100.000 annui di fatturato, dalle normative relative alla registrazione presso i tribunali, al ROC (registro degli operatori di comunicazione) e alle rettifiche. È importante per la rete e nella rete. È un tema sentitissimo, perché la rete non può avere le stesse fisiognomiche della vecchia cultura analogica.

Signor Sottosegretario, pur ringraziandola molto per lo sforzo compiuto (così come ringrazio la signora relatrice e il signor relatore), mi rammarico del fatto che non sia stato approvato l'emendamento sull'emittenza radiofonica e televisiva locale, ancorché sia stato accolto un ordine del giorno.

Desidero ricordare il rilievo di tali punti.

Vi è un vasto arcipelago di comunicazione slegata dai grandi *trust* nazionali che oggi potrebbe morire per la mancanza di un'attenzione e di una politica pubblica. Il tema della radio – lo voglio di nuovo accennare – è un po' negletto nel dibattito politico: peccato! La radio è un piccolo, grande *medium*; è uno strumento essenziale di comunicazione. Mi auguro che il Governo ne possa tenere conto in un prossimo provvedimento.

Tra l'altro, la radio ci ha consegnato alcune pagine del più grande dei giornalismi. Ora che non è presente in Aula lo posso ricordare meglio (prima ero un po' titubante per l'imbarazzo): forse rammenterete che tanti anni fa Sergio Zavoli fece un servizio alla radio pubblica, alla RAI, in cui intervistò una monaca di clausura; fu un pezzo memorabile che fece sentire alla radio voci che non si ascoltano mai. Vinse il «Premio Italia» e

l'intervista fece il giro del mondo diventando uno degli archetipi – come lei sa, sottosegretario Peluffo – della storia del giornalismo. Ecco, la radio è fondamentale.

Invito, dunque, i rappresentanti del Governo a non dimenticare questa particolare questione, che mi porta al senso del provvedimento in esame.

Ho sentito che colleghi e colleghi, a partire dal senatore Belisario, hanno svolto considerazioni molto aspre. Tengo a sottolinearlo perché, a nostro avviso, si tratta di un punto chiave della discussione. È stato fatto riferimento ad un elenco (peraltro distribuito con il *dossier* del Servizio studi) che riguarda le provvidenze dell'anno 2010, che si riferiscono all'anno 2009 (giacché le provvidenze vengono date l'anno successivo). Rilevo, e mi si smentisca se ho fatto male i conti, che nel momento in cui il decreto diverrà legge, circa la metà delle testate non entrerà più nelle griglie finalmente più rigorose previste dal testo, corroborato anche da qualche emendamento approvato in questa sede: mi riferisco all'occupazione a tempo indeterminato e alle copie vendute. Lo scandalo di molte di queste testate aveva riguardato proprio l'assenza di tali criteri.

Non voglio affermare che siamo nel migliore dei mondi possibili. Anzi, vorrei utilizzare per fornire – e lo faccio un po' arrossendo – una valutazione politica del provvedimento in esame, lo stesso sintetico commento che tanti anni fa portò il compianto Paolo Murialdi a considerare la legge 5 agosto 1981, n. 416 (l'unica riforma dell'editoria fatta in Italia e che ci auguriamo possa essere finalmente novellata da un progetto più ampio del Governo e del Parlamento), un compromesso positivo. Il provvedimento è certamente un compromesso tra una vecchia fisionomia delle provvidenze, figlia di un'epoca assistenziale, nata all'indomani della cosiddetta legge Mammì che ha disciplinato il sistema radiotelevisivo pubblico e privato (fu l'altra faccia del grande regalo fatto all'epoca al nascente impero berlusconiano), e la necessità di mantenere vivi le testate e coloro che vi lavorano, prima che nell'epoca digitale si introduca una vera riforma adatta al tempo storico che stiamo vivendo. In sostanza, dobbiamo assicurare la possibilità di svolgere un'attività informativa anche a coloro che non fanno parte delle connessioni quasi tiranniche della stagione della televisione generalista commerciale e che non rientrano nei grandi gruppi editoriali.

Per questo è fondamentale mantenere vive tante testate, testate di diversa fisionomia: testate politiche, testate di opinione, testate cooperative, testate locali (moltissime), testate *non profit* (molte più di quanto si supponga e per tale motivo era importante votare l'ordine del giorno sulle *non profit*). Dentro tale percorso s'inserisce finalmente un testo che moralizza e bonifica il sistema.

Siamo ad un passaggio, non al compimento, di una riforma. La conclusione dobbiamo rimandarla, ma per arrivare a quel punto dobbiamo avere un settore ancora ricco di opportunità e non un cimitero che ci fa pensare al passato.

Dovrà cambiare tutto, naturalmente e l'articolo 3 di questo testo è fondamentale. È evidente che la comunicazione digitale dovrà essere af-

frontata con altre regole e con un'altra cultura normativa. Come risulta evidente che il passaggio con cui si suggerisce alle testate analogiche di trasferirsi *on line* non perdendo grande parte del contributo è un modo per riuscire a rendere la comunicazione digitale democratica. Il nuovo mondo che si è aperto, la sua natura, i linguaggi, i riti, la semantica sono ben noti ai nativi digitali ormai quasi adulti, certamente nell'età di voto, che stanno *on line* in modo naturale e che vivono la rete come la propria dimensione intellettuale quotidiana, che non sono più attaccati al palinsesto televisivo come un dogma.

Ebbene, noi dobbiamo riuscire a costruire un ambiente democratico, un ambiente in cui possano vivere certamente grandi soggetti, ma anche soggetti diffusi ed è per tutto ciò che è fondamentale il fondo dell'editoria che deve essere piegato non ad assistere il figlio di qualcuno, ma i figli (tanti) di nessuno che, però, hanno il diritto a comunicare, ad informare, a vivere dentro l'universo della medialità diffusa, a vivere una cultura *network*, come recita un bel libro che ho qui sotto gli occhi, e non accentrata. Meglio tante culture che possano avvalersi di voci plurali. Sì, perché la difesa dell'articolo 21 della Costituzione, che assicura il pluralismo e la libertà nell'informazione è, forse, l'elemento chiave, la premessa generale di questo testo e degli altri che mi auguro, ci auguriamo tutti, potranno seguire.

Votiamo quindi con convinzione a favore sapendo di dare un contributo ad una battaglia anche più grande di noi. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

BUTTI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTI (*PdL*). Signor Presidente, che il vasto mondo dell'editoria dovesse essere riordinato e disciplinato era assodato da tempo. L'ultimo intervento legislativo organico in materia di editoria risale, come è stato ricordato nel corso del dibattito, all'inizio degli anni Ottanta. Poi la digitalizzazione negli ultimi anni ha fatto compiere a questo settore passi straordinari. Basti pensare, ad esempio, al significato dell'integrazione crossmediale, che è stata più volte ricordata e che è parte integrante di questo provvedimento.

Abbiamo un compito: dobbiamo pensare a come agevolare l'integrazione tra l'editoria cartacea, la carta stampata, e la multimedialità. Dobbiamo imparare farlo, anche come legislatori, e a modificare il linguaggio.

Nel 1982 i quotidiani vendevano circa 8 milioni di copie. Oggi la vendita è ridotta, credo, della metà, forse qualcosa in più, e il *trend* – mi correggerà il sottosegretario Peluffo – è in ulteriore discesa. È il mondo che cambia.

E allora, rimodulare i parametri per l'erogazione dei contributi alle imprese editrici è oggi un obbligo, certamente morale, dettato da una insopprimibile esigenza di trasparenza e di rigore. È stato detto, e certa-

mente il Popolo della Libertà sostiene questa intenzione. Però non basta. Io ci tengo a ricordare che di quell'elenco del 2010 che più colleghi hanno sventolato in Aula rimarranno in essere forse la metà delle testate, proprio grazie al rigore, alla trasparenza e al criterio di selezione e di merito che verrà attuato con questo provvedimento.

Il legislatore deve attrezzarsi per consentire all'editoria tradizionale di affrontare la sfida straordinaria, che le è stata lanciata dalla tecnologia, in qualche caso anche dall'evoluzione del mercato, e che, sia chiaro, non significa decretare, come qualcuno erroneamente ha stabilito, la fine della carta stampata, la fine del giornale di carta, bensì disciplinarne la naturale evoluzione, approdando anche all'*on line*.

Ma chi sono oggi i *competitor* della carta stampata? Sono i *social network*, come Facebook e Twitter (ne cito due); sono certamente gli *over the top*, come Google o Apple, che stanno investendo sui contenuti, sottosegretario Peluffo. E qui noi dobbiamo aprire e chiudere rapidamente la parentesi della proprietà intellettuale, che è un fatto fondamentale, perché c'è gente che lucra – e non a caso ho citato gli *over the top* – a spese dell'editoria che fatica a fare i bilanci e i fatturati.

Il mezzo cartaceo ha sempre avuto qualche antagonista; ora è il *web*, prima era la televisione. A proposito di televisione, in queste settimane di intenso dibattito, nelle singole Commissioni e anche in Aula, ho sentito paragoni, se vogliamo anche arditi, tra la stampa e la televisione. La carta stampata non può competere con la televisione, e non può farlo per una serie inelencabile di motivi. Non c'entra nulla, com'è stato ricordato, il duopolio esistente in Italia prima dell'esplosione delle nuove piattaforme. La carta stampata semplicemente non ha l'immediatezza della televisione, non ha l'*appeal* della televisione e non ha quel potere persuasivo che è così importante per gli investitori pubblicitari. Ci sarà un motivo se si vendono 4 milioni di copie, mentre ci sono più di 5 milioni di abbonamenti alla tv satellitare: un motivo ci sarà, sotto questo punto di vista.

Però, ammettere che la televisione sia cosa diversa dalla carta stampata non significa relegare la carta stampata ad un ruolo ancillare e secondario. Significa invece riconoscere la validità di due mezzi che sono certamente diversi tra loro, ma che altrettanto certamente possono essere complementari tra loro, e quindi meritevoli della stessa attenzione da parte del legislatore. Significa anche riconoscere – colleghi, lo dico ai critici di questo provvedimento – una funzione sociale della carta stampata, certamente diversa da quella della televisione, pur essendo la funzione della carta stampata sempre importante. E le funzioni sociali hanno un costo, certamente ridotto, certamente trasparente, ma hanno un costo. Sostenere giornali seri attraverso due parametri oggettivi, come la vendita in edicola e il numero dei dipendenti (quindi la valorizzazione dell'occupazione professionale garantita dalle singole imprese), è un'autentica rivoluzione. Su questa strada dobbiamo continuare per la riforma dell'editoria, tanto più se consideriamo la generosità e l'opacità con cui in passato e anche in questa coda di presente sono stati mantenuti in vita prodotti editoriali di pessima qualità, privi di lettori e di collaboratori in regola.

Qualche collega, sottosegretario Peluffo, ha certamente ragione; ma ora le cose cambiano. Ed è questo un principio di riforma che applica diligentemente il criterio della selezione attraverso il merito. È capitato, cari colleghi, ad ognuno di noi di ritirare la posta in Senato e di imbattersi in plichi di quotidiani e di periodici che erano assolutamente voraci per quanto concerne i contributi pubblici, quanto inutili e destinati alla cosiddetta raccolta differenziata della carta. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Ebbene, quella raccolta differenziata certamente è stata un costo per il popolo italiano. Certamente si può fare di più e meglio sulla strada del merito e della selezione, però occorre anche contestualizzare questo provvedimento e fare i conti con la crisi delle vendite. Un costo di 1,20 euro, per 30 giorni, può rappresentare un investimento importante anche per una famiglia. Bisogna contestualizzarlo nella crisi dell'editoria, che non inizia negli ultimi mesi, ma è ormai storica. Bisogna contestualizzarlo nella crisi della pubblicità e forse conviene finanziare in modo trasparente un buon prodotto piuttosto che decretarne la crisi e ricorrere successivamente a costosissimi ammortizzatori sociali.

Mi avvio alla conclusione, non senza ricordare però ai cultori della *spending review* che il fondo per l'editoria si è ridotto notevolmente negli ultimi anni rispetto all'ammontare originario e che, a fronte di un fabbisogno vitale di circa 150-160 milioni di euro, oggi lo stanziamento previsto è ancora pesantemente al di sotto della sopravvivenza, nonostante l'introduzione dei nuovi criteri. Questo fondo deve essere rimpinguato, pur nel rispetto dei criteri più volte citati, nemici di quel fastidioso assistenzialismo del contributo a pioggia del passato, che selezioneranno la platea degli aventi diritto, oltre a generare la tanto auspicata trasparenza.

Abbiamo il dovere di sostenere, e di farlo in modo moderno e intelligente, il mondo della carta stampata, perché vi sono prodotti editoriali di indiscussa qualità elaborati da professionalità di altrettanto indiscusso spessore. Questi prodotti generano un non secondario indotto economico.

I ricavi dell'editoria del 2011 sono diminuiti del 2,2 per cento, principalmente a causa della flessione delle entrate pubblicitarie, ma anche della flessione delle vendite. Certamente gli editori devono svegliarsi, ma altrettanto certamente il legislatore non può girarsi dall'altra parte. Come affermavo poc'anzi – e mi ripeto – è meglio un sostegno oculato e motivato ma preventivo che un costoso e mortificante ricorso agli ammortizzatori sociali successivo.

Il Gruppo del Popolo della Libertà, per questi motivi, esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in votazione. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PARDI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, in discussione generale ho tentato di esprimere una visione critica su questo provvedimento, e pertanto non sto a ripetere gli stessi argomenti. Comprendo le ragioni che portano il Gruppo cui appartengo ad esprimere un voto contrario, ma considero prevalente su tutto la necessità di garantire la pluralità delle opinioni, dei progetti, delle visioni, delle ricerche e anche delle contraddizioni. Ritengo che alla democrazia giovi l'esercizio più completo della contraddizione, del confronto interlocutorio e del dissenso.

Anche se il provvedimento in esame non è perfetto, esso consente di dare aiuto ad una editoria che altrimenti verrebbe sopraffatta. È per questo motivo che voterò a favore. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:Api-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:Api-FLI*). Signor Presidente, annuncio il mio voto di astensione, perché, in un momento in cui si ragiona in termini di *spending review*, si continua comunque ad usufruire di fondi perduti, anche se si tratta di un settore che necessita di contributi per poter andare avanti. Già ieri le mie dichiarazioni sono state verbalizzate in Commissione.

Le nuove norme, su una spesa di 120 milioni di euro, fanno registrare una diminuzione di circa il 10 per cento rispetto allo scorso anno, e comunque stabiliscono un tetto rispetto ai famosi contributi a pioggia, citati poc'anzi dal senatore Butti.

Con riferimento a tali contributi, vi sono state ruberie per anni, e tutti sono stati mischiati, quelli bravi e quelli che truffavano, e nel famoso elenco che esce ogni anno sui contributi che generosamente queste Camere danno, anche a giornali che non vendono una copia, ma che vengono pagati da tutti i cittadini, queste ultime testate si sono mescolate anche con giornali, di sinistra o di destra, che fanno il loro dovere e hanno bisogno dei contributi per poter vivere. Come ha detto il collega Vita, il prossimo anno, con queste nuove regole, circa il 50 per cento di coloro che prima prendevano contributi non li prenderà: si sarebbe allora dovuta dimezzare e rivisitare con un atto forte la quantificazione della spesa del provvedimento.

Per questo motivo, speriamo che nel 2014, quando i contributi finiranno e quindi bisognerà rifare nuove regole per aiutare l'editoria, queste siano più giuste nei confronti di chi merita, fermo restando che quest'è sempio di come vengono dati i contributi a fondo perduto per l'editoria è lampante anche con riferimento a tutte le altre categorie produttive del nostro Paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1 (testo corretto), presentata dalla Commissione, che si intende illustrata.

La metto ai voti.

È approvata.

Procediamo ora alla votazione finale.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3305, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le ulteriori eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (Commenti dai Gruppi *PD* e *PdL*).

Annullo la votazione e la dispongo nuovamente.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 3251.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, ho chiesto la parola a fine seduta per ricordare al Ministro della giustizia che giacciono depositate 69 interrogazioni a risposta scritta e 11 a risposta orale a mia firma, le quali attendono un minimo di riscontro.

Lo dico con particolare risentimento di natura istituzionale, perché dietro di esse – che, come vede, signor Presidente, non sono poche – vi sono fatti estremamente gravi, attinenti anche a casi di violenza e tortura, che riguardano la situazione della giustizia e soprattutto delle carceri, ma anche la struttura complessiva dell'organizzazione penitenziaria. Questo, a distanza di anni, in alcuni casi, non può non avere suscitato un minimo di attenzione da parte dei Ministri che si sono succeduti, e soprattutto dell'ultimo, un tecnico, che dovrebbe avere maggiore serenità d'animo nell'affrontare questioni che rivelano condizioni di grave disagio per gli interessati e gravi violazioni della legge da parte dell'amministrazione della giustizia italiana.

Sollecito quindi, e consegnerò l'elenco alla Presidenza, la risposta a tutti gli atti ispettivi da me elencati.

PRESIDENTE. Prego gli Uffici di prendere atto della denuncia del senatore Fleres e di sollecitare una risposta agli atti ispettivi in questione.

**Sulla normativa all'esame del Senato
in materia di finanziamento pubblico dei partiti**

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, mi appello a lei, e quindi alla Presidenza del Senato, perché questa si faccia a sua volta portavoce nei confronti del Presidente del Consiglio e del Governo di quanto sto per esporre.

Gira su Internet una petizione che per primi, come senatori radicali, abbiamo proposto in merito alla legge sul finanziamento pubblico ai partiti. La normativa è attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Dopo aver rivenduto alla piazza che i partiti si sono dimezzati il finanziamento pubblico, detta normativa è in Commissione affari costituzionali. Per una svista, un errore, o per colpa o dolo – non so di che cosa si tratti – in realtà il finanziamento pubblico ai partiti non viene di fatto dimezzato, e il diritto a riscuotere la seconda *tranche* di 91 milioni di euro del finanziamento pubblico ai partiti, che doveva essere destinata ai terremotati, il 1° luglio, ossia tra tre giorni, scatterà. Ripeto che mancano tre giorni.

Esiste solo un modo per evitare che ciò accada: il Governo si deve riunire venerdì stesso, adottare un decreto e sospendere l'erogazione del finanziamento pubblico ai partiti.

Sul sito Internet di Avaaz – come vi ho già detto – nel giro di meno di 24 ore si è arrivati a raccogliere 41.743 firme di cittadini italiani che si appellano al Governo affinché venga adottato il decreto in questione. L'appello, che è semplice e chiaro e che mi permetto di leggervi, è indirizzato a Mario Monti e al Consiglio dei ministri. Il testo è il seguente: «Vi chiediamo di riunirvi urgentemente e di adottare una legge di emergenza per trasferire 91 milioni di euro di rimborsi elettorali dei partiti ai terremotati. In tempi di ristrettezze economiche, i *leader* politici devono garantire che le nostre risorse vadano a quelli che ne hanno più bisogno. I partiti hanno promesso di dare una mano per la ricostruzione. Sta a voi costringerli a rispettare la parola data». Sul sito Avaaz.org sono riportate queste parole.

Come senatori radicali, ancora una volta ci appelliamo affinché il disegno di legge all'esame della Commissione venga trattato e discusso in maniera adeguata. È ovvio che si tratta non di rimborsi elettorali, bensì del finanziamento pubblico ai partiti. Forse questa potrebbe essere l'occasione per discutere tutto e per intero un capitolo vergognoso con il quale il Parlamento italiano ha già tradito quel voto referendario con il quale si chiedeva l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Forse questa potrebbe essere davvero l'occasione per parlarne seriamente e con tempi congrui. Non esiste più l'emergenza, ormai slittata. Se non viene adottato un decreto dal Governo, ripeto, la seconda *tranche* del finanziamento pubblico ai partiti non andrà ai terremotati, ma finirà nelle casse dei partiti.

Questo è l'appello che rivolgo a lei, Presidente, che spero se ne faccia portatore nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto è urgente e serve adottarlo entro tre giorni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,58*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (3305) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (3305) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria)

1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le im-

prese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

4. Per accedere ai contributi è necessario altresì che:

a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti;

b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolar-

mente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorità diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.200

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite» *con le seguenti:* «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 90 per cento delle copie effettivamente distribuite».

1.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite» *con le seguenti:* «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite.».

1.201

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Id. em. 1.1 (testo 2)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

1.202

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite» *con le seguenti:* «, per le testate locali, nella misura di almeno il 90 per cento delle copie effettivamente distribuite».

1.203

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque regioni» *con le seguenti:* «otto regioni».

1.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque regioni» *con le seguenti:* «tre regioni».

1.204

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non inferiore al 5 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 10 per cento».

1.4

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «tramite contratti con società di distribuzione esterna, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo».

1.5

BUTTI, SAIA

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in abbonamento a titolo oneroso» aggiungere le seguenti: «per i quotidiani di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, quelle copie vendute in occasione di eventi politici e sindacali».

1.300 (già em. 2.208)

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica».

1.205

PISTORIO

Improcedibile

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita» con le seguenti: «nonché quelle in abbinamento con altra testata quotidiana».

1.6

BUTTI, SAIA

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad unico soggetto».

1.206

PISTORIO

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di giornali venduti in abbinamento ad altre testate il prezzo complessivo di vendita al pubblico deve comunque essere superiore di un importo pari ad almeno il venti per cento del prezzo di vendita della testata commercializzata al prezzo più elevato».

1.8

BUTTI, SAIA

Ritirato

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento» *aggiungere le seguenti:* «limitatamente agli abbonamenti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.207

PISTORIO

Improcedibile

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento» *inserire le seguenti:* «limitatamente agli abbonamenti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ritirato e trasformato nell'odg G1.9

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «al 20 per cento del prezzo di copertina», *aggiungere le seguenti:* «al dettaglio, purché il

prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.».

G1.9 (già em. 1.9)

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, al comma 3 recita che ai fini del calcolo e della liquidazione dei contributi, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso;

la disposizione continua prescrivendo che sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione;

così disposto, con la predetta disposizione, non si specifica né un prezzo minimo di copertina, né il divieto di emettere, ad esempio, una nota di credito sulla vendita dell'abbonamento, eliminando la volontà di sostenere le copie vendute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere di ammettere al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina al dettaglio, purché il prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.».

mente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.

(*) Accolto dal Governo.

1.10

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti», aggiungere il seguente periodo: «. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi».

1.208

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs n. 460 del 1997. Inoltre, le imprese editrici che intendono accedere ai benefici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle che fruiscono dei benefici previsti al comma 3 e fermi rimanendo gli obblighi di certificazione del bilancio, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di revisione contabile iscritta alla Consob, devono provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un revisore legale dei conti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile devono essere scelti tra soggetti iscritti in un apposito Registro istituito presso il Dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento. Con apposito regolamento verranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione al predetto registro».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto legge, si procede:

- a) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- b) *alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- c) *alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni per l'anno 2012 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- d) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.*

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1.209

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste al comma precedente e alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, il numero dei dipendenti di riferimento è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento. Esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quelli in C.I.G.S. I dipendenti a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il numero dei dipendenti calcolati con i prospetti di cui sopra deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2013.

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1.210

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis: Nell'ipotesi in cui il rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'impresa sia superiore al quindici per cento, il contributo, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 e del precedente articolo 2, è ridotto in misura percentuale pari alla metà dell'anzidetto scostamento. Laddove l'impresa editrice ricorra a società esterne per la raccolta della pubblicità vanno inclusi tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione del rapporto di cui sopra, gli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento. Il detto rapporto deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sostituire le parole: "trenta per cento" con le parole: "cinquanta per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 ago-

sto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1.211

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA
Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante raccomandata postale o», con la seguente: «esclusivamente».

1.100 (testo 2)

I RELATORI

V. testo 3

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 20 al contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condi-

zione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti da comma 7-*quater*.

7-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7-quinquies. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla correnza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

1.100 (testo 3)

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 20 al contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.

1.14

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185, e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nel 2012. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-ter.

7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.212

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018" e le parole: "con riferimento alla gestione 2013" sono sostituite con le seguenti: "con riferimento alla gestione 2017". A partire dai contributi relativi all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa*

non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1.16

SCARABOSIO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2018" e le parole: "con riferimento alla gestione 2013", con le parole: "con riferimento alla gestione 2017". A partire dai contributi relativi all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno».

1.17

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero"».

1.213

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e alle cooperative che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

- a) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- b) *alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- c) *alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- d) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.*

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1**

1.0.1 (testo 2)

VITA, ZANDA, MICHELONI, RANDAZZO, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

V. testo 3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero)

1. Nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno 3 anni, e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*.

2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1, alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'estero, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Consulta Nazionale delle Associazioni di Emigrazione».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

- «e) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- f) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- g) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.0.1 (testo 3)

VITA, ZANDA, MICHELONI, RANDAZZO, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO

V. testo 3 corretto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero)

1. Nell'ambito del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno 3 anni, e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*.

2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1, alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'estero, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Consulta Nazionale delle Associazioni di Emigrazione. I membri della commissione operano a titolo gratuito».

Conseguentemente, all'articolo 6, aggiungere le seguenti lettere:

«*e) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;*
«*e-bis) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;*
«*e-ter) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983,*
n. 48».

1.0.1 (testo 3 corretto)

VITA, ZANDA, MICHELONI, RANDAZZO, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero)

1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno 3 anni, e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*.

2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commis-

sioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1, alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'estero, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Consulta Nazionale delle Associazioni di Emigrazione. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 6, aggiungere le seguenti lettere:

«e) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

e-bis) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

e-ter) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo)

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modifica-

zioni, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, è così calcolato:

a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'ideale documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g*), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) una quota pari a 0,20 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.

3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.

4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.

6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.200

CALDEROLI, DIVINA, MURA
Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editoriali che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009.».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*

b) *alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

2.4

SCARABOSIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese ediatriche che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009».

2.1 (testo 2)

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese ediatriche che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo fino al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Copertura)

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente:

"La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c*) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. A decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

5. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.201

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese edili che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010.».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

- a) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- b) *alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- c) *alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- d) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.*

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

2.5

BUTTI, SAIA

Ritirato

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «2012», con la seguente: «2013».

2.202

PISTORIO

Improcedibile

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «2012» con la seguente: «2013».

2.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Improcedibile

Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,».

2.203

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui

rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati.».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*

b) *alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*

c) *alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*

d) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.*

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

2.8

SCARABOSIO

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei co-

sti sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunto con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati».

2.100 (testo 2)**I RELATORI****V. testo 3**

Al comma 2, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, per i canoni di locazione degli immobili destinati alla produzione e per la distribuzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera».

2.100 (testo 3)**I RELATORI****Approvato**

Al comma 2, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni

poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera».

2.9 (testo 2)

VITA, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «Una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione, nonché per le spese connesse alla produzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.10

BUTTI, SAIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.100 (testo 3)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «e per la distribuzione», *con le seguenti:* «, per il confezionamento e la distribuzione, per le agenzie di stampa, per il sistema editoriale ed informatico».

2.204

PISTORIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.100 (testo 3)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e per la distribuzione» con le seguenti: «, per il confezionamento e la distribuzione».

2.11 (testo 2)

BLAZINA, VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI

V. testo 3

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire la parola: «pari» con la seguente: «fino»;*
 - b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 per i periodici».*
-

2.11 (testo 3)

BLAZINA, VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI

Approvato

Al comma 2, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 per i periodici».

2.12 (testo 2)

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Ritirato

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire la parola «pari» con la seguente «fino»;*
- b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.600.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.300.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250;».*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.13

GRILLO

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali,» con le seguenti: «, a 1.600.000 di euro per i quotidiani locali,».

2.205

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile

Alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: «a 1.300.000 euro per i quotidiani locali» con le seguenti: «a 1.800.000 euro per i quotidiani locali».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2.15 (testo 2)

GHEDINI, VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), aggiungere i seguenti periodi: «È riconosciuto un aumento fino al 10 per cento di detti massimali alle imprese editoriali che applicano l'equilibrio tra i generi negli organi amministrativi della società ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011 n. 120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del periodo precedente;».

2.103 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «una quota» fino a: «periodici» con le seguenti: «una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici.».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera».

2.16 (testo 2)

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «una quota» fino a: «0,35 euro per i periodici» con le seguenti: «una quota fino a 0,25 euro

per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici.».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.17

BUTTI, SAIA

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per i periodici» aggiungere le seguenti: «e a 0,10 euro per ogni ulteriore copia digitale, venduta anche in abbonamento»;

Conseguentemente, alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: «o, nel caso di copia digitale, vendute anche in abbonamento».

2.206

PISTORIO

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e a 0,10 per ogni ulteriore copia digitale, venduta anche in abbonamento» e, conseguentemente, alla fine del comma 3 aggiungere: «o, nel caso di copia digitale, vendute anche in abbonamento».

2.300 [già 1.206 (testo 2)]

PISTORIO

Decaduto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, il seguente periodo: «AI fine di evitare effetti distorsivi del mercato, il contributo per copia, nel caso di giornali venduti in abbinamento ad altre testate, è corrisposto qualora il prezzo complessivo al pubblico risulti superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello di vendita della testata commercializzata al prezzo più elevato».

2.207 (testo corretto)

VITA, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, DE LUCA VINCENZO (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.207

Al comma 3, dopo le parole: «o spedite» aggiungere le seguenti: «o distribuite on line».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G2.207 (già em. 2.207 testo corretto)

VITA, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, DE LUCA VINCENZO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3305,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.207 (testo corretto).

(*) Accolto dal Governo.

2.208

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA

V. em. 1.300

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica».

2.18

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011 sono considerate copie vendute anche le copie non specificate nell'articolo 1, comma 3, purché tale vendita sia tracciabile, conformemente all'articolo 4, comma 1, e comprovata da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB».

2.102 (testo 2)

ADAMO, GERMONTANI (*)

Respinto*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, i contributi di cui al presente decreto spettanti a ciascuna impresa sono incrementati fino al 10 per cento quando il comitato di redazione è composto da persone dello stesso sesso in misura non superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma precedente.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.209

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

"13-bis. Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente".

5-ter. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo l'ottavo comma sono aggiunti i seguenti:

"In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale;

Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale".

5-quater. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'art. 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte.

A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

- a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
- b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
- c) alla razionalizzazione delle prefetture - ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
- d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

2.20 (testo 3)

PERDUCA, PORETTI, VITA

V. testo 4*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278. A tal fine si provvede prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto».

2.20 (testo 4)

PERDUCA, PORETTI, VITA

Approvato*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendo in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto».

2.21

BUTTI, SAIA

Ritirato

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 602» aggiungere le seguenti: «nei limiti dell'ammontare complessivo della somma iscritta a ruolo».

2.210

PISTORIO

Decaduto

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti dell'ammontare complessivo della somma iscritta a ruolo».

2.22

SBARBATI, DEL PENNINO

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006,n. 248, si applicano anche ai giornali di partiti politici che alla data del 31 dicembre 2005 erano costituiti come componente politica del Gruppo misto della Camera dei deputati e che, alla medesima data, avevano maturato il diritto ai contributi previsti dall'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.23 (testo 2)

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Improcedibile

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ai fini del contributo di cui al comma 2, l'asseverazione notarile dell'entità e della pertinenza dei costi di testata effettuata da una so-

cietà di revisione iscritta nell'elenco apposito tenuto dalla CONSOB, sostituisce a tutti gli effetti la certificazione del bilancio d'esercizio e la certificazione dei costi di testata di cui ai commi 2 e 5.».

"8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 8-quater.

8-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012".

8-quinquies. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla correnza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.24

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Improcedibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. I commi 5, 6, 7 del presente articolo si applicano a decorrere dai contributi attinenti l'anno 2012.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINE DEL GIORNO**

2.0.1 (testo 2)

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Contributo editoria per le emittenti radiofoniche
e per le emittenti televisive locali)*

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché per le imprese di cui all'articolo 23 comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno centottanta minuti, programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1, lettera *a*) limitatamente alle riduzioni tariffarie telefoniche e di telecomunicazione di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e quelli di cui al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, limitatamente ai canoni di due agenzie di informazione, quest'ultimi nel limite complessivo di dieci milioni di euro per esercizio finanziario, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

2. Le imprese radiofoniche di cui al precedente comma 1 sono equiparate a giornali quotidiani come previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ed hanno titolo per la riserva della pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di

assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

5. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G2.0.1 (già em. 2.0.1 testo 2)

VITA, ZANDA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, BUTTI, CALDEROLI, DIVINA, MURA, DE LUCA VINCENZO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (decreto-legge cosiddetto milleproroghe 2010), ripristinando i contributi per l'editoria tagliati dalla legge finanziaria per il 2010, ha stabilito che detti contributi non fossero riconosciuti, a decorrere dall'anno 2009, alle imprese di radiodiffusione sonora locale;

tali provvidenze consistevano nella riduzione tariffaria del 50 per cento dei costi delle utenze telefoniche, nel rimborso del 40 per cento dei costi delle utenze elettriche e dei collegamenti satellitari e nel rimborso del 60 per cento del costo dei canoni di abbonamento delle agenzie di informazione radiotelevisiva;

la sospensione dei suddetti contributi ha determinato una grave dequalificazione dell'offerta informativa ed una riduzione del personale giornalistico nell'intera filiera;

sono forti le difficoltà in cui versano gli editori a causa dei tagli improvvisi e del calo del fatturato pubblicitario dovuto alla crisi economica,

impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie per riammettere l'emittenza locale tra i soggetti aventi diritto ai benefici dell'editoria al fine di garantire un efficiente servizio di informazione sul territorio, nonché pluralismo e libertà d'informazione.

(*) Accolto dal Governo.

2.0.200

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.

*(Contributo editoria per le emittenti radiofoniche
e per le emittenti televisive locali)*

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n.67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché per le imprese di cui all'articolo 23 comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223, che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno centottanta minuti, programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1, lettera *a*) limitatamente alle riduzioni tariffarie telefoniche e di telecomunicazione di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.416 e quelli di cui al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, limitatamente ai canoni di due agenzie di informazione, quest'ultimi nel limite complessivo di dieci milioni di euro per esercizio finanziario, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

2. Le imprese radiofoniche di cui al precedente comma 1 sono equiparate a giornali quotidiani come previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n 250 ed hanno titolo per la riserva della pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

3. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Editoria digitale)

1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile *online*, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile *online* almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.

2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nell'ambito del tetto globale specificato all'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate

di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma è oggetto, per ciascuna annualità, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Approvato

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La testata deve comunque essere accessibile *online*, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione auto prodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili».

3.2

SCARABOSIO

Id. em. 3.1

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La testata, comunque essere accessibile *online*, anche a titolo non oneroso, deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento

pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili».

3.200

DIVINA, CALDEROLI, MURA

Ritirato e trasformato nell'odg G3.200

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì ammesse ai contributi tutte le iniziative editoriali in formato esclusivamente digitale diffuse gratuitamente a mezzo computer, tablet e smartphone, aventi carattere informativo quotidiano, regolarmente depositate presso il Registro della stampa e con la presenza di un direttore responsabile a tempo pieno, che forniscano notizie di almeno quattro regioni. I contributi di cui al periodo precedente sono da ripartirsi il 50% sulla base delle domande pervenute e il 50% sulla base dell'anzianità del servizio, del numero di notizie pubblicate ogni giorno e sul numero dei contatti quotidiani».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

- a) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- b) *alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- c) *alla razionalizzazione delle prefetture - ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni per l'anno 2012 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*
- d) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 8 milioni a decorrere dall'anno 2013.*

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

G3.200 (già em. 3.200)

DIVINA, CALDEROLI, MURA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3305,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.200 con riguardo al riparto dei contributi a favore di tutte le iniziative editoriali in formato esclusivamente digitale diffuse gratuitamente a mezzo *computer, tablet e smartphone*.

(*) Accolto dal Governo.

3.201

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Ritirato e trasformato nell'odg G3.201

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione on line i requisiti di cui all'ultima parte del precedente comma».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) *alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*

b) *alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*

c) *alla razionalizzazione delle prefetture - ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;*

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

G3.201 (già em. 3.201)

DIVINA, CALDEROLI, MURA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3305,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.201, con riguardo all'integrazione tra edizione *on-line* e edizione cartacea ai fini del requisito della periodicità minima come quotidiano.

(*) Accolto dal Governo.

3.400 (già 3.4 e 3.5)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione».

3.202

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Improcedibile

Al comma 3, sostituire le parole: «Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale»

con le seguenti: «Il contributo determinato come sopra non può essere superiore al fatturato derivante dalla cessione di abbonamenti digitali».

Conseguentemente, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013.

A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

3.800 (già 3.8, 3.203 e 3.9)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 43, comma 10, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet", sono inserire le seguenti: ", da pubblicità online e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,".

5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,", sono inserite le seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,"».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3**

3.0.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delegificazione per periodici web di piccole dimensioni)

1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero *on line*, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/ CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini del comma 1, per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».

3.0.2 (testo 2)

VITA, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Aliquota IVA per abbonamenti periodici telematici)

1. Alla Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 18), dopo le parole: "compresi i globi stampati;", sono inserite le seguenti: "abbonamenti a testate periodiche telematiche registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non infedore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

4. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.0.3 (testo 2)

VITA, FINOCCHIARO, ZANDA, PARDI, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA
Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che al 31 dicembre 2011 abbia già maturato il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le cooperative di giornalisti costituite ai sensi del comma 1 sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

5. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.0.3 (testo 3)

VITA, FINOCCHIARO, ZANDA, PARDI, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a* e *b*) della legge 7 ago-

sto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che al 31 dicembre 2011 abbia già maturato il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le cooperative di giornalisti costituite ai sensi del comma 1 sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalità di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.

4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.

5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:

- a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
- b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;
- c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

6. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.1

BUTTI, SAIA

Approvato

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento».

4.2

FIORONI, VITA

Id. em. 4.1

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento».

4.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

«Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a dieci milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 125. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(*Pubblicità istituzionale*)

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla più estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.5

SCARABOSIO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Pubblicità istituzionale*). - 1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei

Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta per cento".».

5.1

BUTTI, SAIA

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 66 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le spese per la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e dei relativi estratti devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.";

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Le stazioni appaltanti devono provvedere, con le modalità indicate nel secondo periodo del comma 7 del presente articolo, alla pubblicazione, a valere sui ribassi d'asta, dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione, del nominativo dell'affidatario e del progetto, nonché, entro sessanta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'inizio, dell'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro. Possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.".

2-ter. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola: "terzo", sono aggiunte le seguenti: "e quarto"».

5.1 (testo 2)

BUTTI, SAIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 66 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è apportata la seguente modifica:

al comma 7 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le spese per la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e dei relativi estratti devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.";

2-ter. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola: "terzo", sono aggiunte le seguenti: "e quarto"».

5.200

PISTORIO

Decaduto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

a) al comma 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: " Le spese per la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e dei relativi estratti devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.";

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Le stazioni appaltanti devono provvedere, con le modalità indicate nel secondo periodo del comma 7 del presente articolo, alla pubblicazione, a valere sui ribassi d'asta, dell'elenco degli invitati e dei parteci-

panti alla gara, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione, del nominativo dell'affidatario e del progettista, nonché, entro sessanta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'inizio, dell'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro. Possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo".

2-ter. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola: "terzo" sono aggiunte le seguenti: "e quarto"».

5.2

BUTTI, SAIA

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, fermo restando l'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici di pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci con le modalità previste dalla legislazione vigente a scopo di maggiore diffusione e per assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa."».

5.201

PISTORIO

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, fermo restando l'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici di pubblicare sulla stampa quotidiana atti e prov-

vedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci con le modalità previste dalla legislazione vigente a scopo di maggiore diffusione e per assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa"».

5.3

CALDEROLI, DIVINA, MURA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5.4, nell'odg G5.3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani».

5.4

SCARABOSIO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5.3, nell'odg G5.3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani».

G5.3 (già emm. 5.3 e 5.4)

CALDEROLI, DIVINA, MURA, SCARABOSIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3305

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 5.3 e 5.4.

(*) Accolto dal Governo.

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5 E ORDINE DEL GIORNO****5.0.1**

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia di editoria onlus)

1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria *non profit*, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.250 (già 5.0.2 testo 2 e 5.0.3 testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo corretto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Semplificazioni in materia di editoria onlus)*

1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria *non profit*, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria *"no profit"*". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società "Poste Italiane" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

5.0.250 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Semplificazioni in materia di editoria per le onlus e le associazioni d'arma e combattentistiche)*

1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria *non profit*, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbo-

namento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria *"no profit"*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste italiane SpA, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

5.0.4 (testo 2)

VITA, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.4

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "prodotti editoriali" sono inserite le seguenti: "e di stampe promozionali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

4. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui

all’articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G5.0.4 (già em. 5.0.4 testo 2)

VITA, ARMATO, GHEDINI, DE LUCA VINCENZO, GARAVAGLIA Mariapia

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3305,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all’emendamento 5.0.4 (testo 2).

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a)* l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1º gennaio 2013;
- b)* gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
- c)* l’articolo 3, commi 2, lettera *c*), e 3, lettera *a*), della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- d)* l’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

LA COMMISSIONE

V. testo corretto

All’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «n. 250,» inserire la seguente: «nonché»; al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «dipendente» con la seguente: «dipendenti».

All’articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «dei Ministri», inserire le seguenti: «, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo»; al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «1.300.000 di euro» con le seguenti: «1.300.000 euro»; al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «3.500.000 di euro» con le seguenti: «3.500.000 euro»; al comma 6 sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «l’80 per cento» e le parole: «50 per cento» con le seguenti: «il 50 per cento».

All’articolo 3, al comma 1, sopprimere le parole: «che abbiano percepito per l’anno 2011 i contributi» e dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011,»; al comma 3, sostituire le parole: «nell’ambito del tetto globale specificato» con le seguenti: «nei limiti dell’importo complessivo di cui»; al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «è oggetto» con le seguenti: «sono oggetto».

All’articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il decreto» con le seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico»; al comma 6, dopo la parola: «derivare», inserire le seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

C1 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvata

All’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «n. 250,» inserire la seguente: «nonché»; al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «dipendente» con la seguente: «dipendenti».

All’articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «dei Ministri», inserire le seguenti: «, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo»; al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «3.500.000 di euro» con le seguenti: «3.500.000 euro»; al comma 6 sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «l’80 per cento» e le parole: «50 per cento» con le seguenti: «il 50 per cento».

All’articolo 3, al comma 1, sopprimere le parole: «che abbiano percepito per l’anno 2011 i contributi» e dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011»; al comma 3, sostituire le parole: «nell’ambito del tetto globale specificato» con le seguenti: «nei limiti dell’importo complessivo di cui»; al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «è oggetto» con le seguenti: «sono oggetto».

All’articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il decreto» con le seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico»; al comma 6, dopo la parola: «derivare», inserire le seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

**DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3305****Nuove norme in materia di editoria (3251)****Art. 1.***(Aliquota IVA per abbonamenti periodici telematici)*

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18), dopo le parole: «compresi i globi stampati;» sono inserite le seguenti: «abbonamenti a testate periodiche telematiche registrate ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;».

Art. 2.

(Delegificazione per periodici web di piccole dimensioni)

1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero *on line*, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini della presente legge per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

(Massimale per i contributi erogabili alle imprese editrici di quotidiani)

1. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l’importo massimo dei contributi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, spettanti alle imprese editrici di quotidiani, non può superare l’importo di 250.000 euro per ogni giornalista e 85.000 euro per ogni poligrafico regolarmente assunto con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 4.

(Cooperative di giornalisti)

1. All’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, dopo le parole: «deve risultare dipendente delle cooperative, con contratto a tempo pieno» sono inserite le seguenti: «, anche in media annua,».

Art. 5.

(Equiparazione dei giornali di partito e di ex partito a giornali di cooperative di giornalisti)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editoriali di quotidiani e periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano le disposizioni di accesso ai contributi previste dall'articolo 2, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, e per le modalità di calcolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, è abrogato.

Art. 6.

(Contributo editoria per i giornali cartacei che si trasformano in elettronici)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, le imprese editoriali che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2011, il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, e che trasformano la testata cartacea in testata elettronica, mantengono il diritto al contributo sul 70 per cento dei costi di testata ammissibili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, da adottare entro il 30 giugno 2012, sono specificate le tipologie di costi di testata ammissibili di cui al comma 1. Il contributo totale non può superare il 70 per cento del contributo spettante alle medesime imprese per l'anno 2010.

Art. 7.

(Semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e alle cooperative che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso en-

tro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.

2. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.

Art. 8.

(Mantenimento del contributo per variazione a periodicità inferiore)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano in caso di cambiamento a una periodicità inferiore.

Art. 9.

(Determinazione dell'importo del contributo)

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editoriali che abbiano diritto ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009.

Art. 10.

(Proroga dei contributi per l'editoria, le radio e le tv locali)

1. I contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, relativi alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono prorogati, nei limiti di dieci milioni di euro in ragione di anno.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 27, comma 9, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato». La presente disposizione si applica a decorrere dall'anno 2012.

3. All'articolo 74, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c*) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE Num.	OGGETTO Tipo	RISULTATO						ESITO	
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg		
001	Nom.	Disegno di legge n. 3305. Em. 1.200, Belisario e altri	226	225	001	009	215	113	RESP.
002	Nom.	DDL n. 3305. Emm. 1.1 (testo 2) e 1.201, La Commissione; Calderoli e altri	232	231	007	217	007	116	APPR.
003	Nom.	DDL n. 3305. Em. 1.202, Belisario e altri	232	231	003	013	215	116	RESP.
004	Nom.	DDL n. 3305. Em. 1.203, Belisario e altri	234	233	004	010	219	117	RESP.
005	Nom.	DDL n. 3305. Em. 1.3, la Commissione	236	235	005	220	010	118	APPR.
006	Nom.	DDL n. 3305. Em. 1.204, Belisario e altri	236	235	003	012	220	118	RESP.
007	Nom.	DDL n. 3305. Em. 1.4, Calderoli e altri	239	238	005	031	202	120	RESP.
008	Nom.	DDL n. 3305. Em. 1.10, la Commissione	241	240	006	228	006	121	APPR.
009	Nom.	DDL n. 3305. Em. 1.211, Belisario e altri	244	243	004	010	229	122	RESP.
010	Nom.	DDL n. 3305. Em. 1.0.1 (testo 3 corretto), Vita e altri	253	252	019	210	023	127	APPR.
011	Nom.	DDL n. 3305. Em. 2.102 (testo 2), Adamo e Germontani	258	252	012	121	119	127	RESP.
012	Nom.	DDL n. 3305. Em. 2.100 (testo 3), i Relatori	265	264	005	245	014	133	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

752^a Seduta (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 giugno 2012

VOTAZIONE Num.	OGGETTO Tipo	RISULTATO						ESITO	
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg		
013	Nom.	DDL n. 3305. Emm. 3.1 e 3.2, Calderoli e altri; Scarabosio	270	268	016	252	000	135	APPR.
014	Nom.	DDL n. 3305. Emm. 4.1 e 4.2, Butti e Saia; Fioroni e Vita	267	266	013	234	019	134	APPR.
015	Nom.	DDL n. 3305. Em. 5.0.250 (testo corretto), la Commissione	272	271	005	265	001	136	APPR.
016	Nom.	Votazione annullata	280	279	029	233	017	140	APPR.
017	Nom.	DDL n. 3305. Votazione finale	281	280	030	232	018	141	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

752^a Seduta (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 giugno 2012

Seduta N. 0752 del 27/06/2012 Pagina 1

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
ADAMO MARILENA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
ADRAGNA BENEDETTO																F	F
AGOSTINI MAURO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ALICATA BRUNO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	A
ALLEGRINI LAURA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA				C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F		
AMATO PAOLO											F	F	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA															A	A	
ANDREOTTI GIULIO																	
ANDRIA ALFONSO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA											F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	A	A
ASTORE GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
AZZOLINI ANTONIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BAIO EMANUELA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO															A	A	
BALDINI MASSIMO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
BARBOLINI GIULIANO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO																	
BASSOLI FIORENZA	C	F	C	C	F		C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO				C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
BELISARIO FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F	C	F	C	C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
BERSELLI FILIPPO											C	F	F	F	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO										F	C	F	F		F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
BIANCHI DORINA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BIONDELLI FRANCA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOLDRINI GIACINTO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
BONDI SANDRO											C	F	F	F	F	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F
BONINO EMMA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		F	F	F
BORNACIN GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	A	F	C	C	C

752^a Seduta (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 giugno 2012

Seduta N. 0752 del 27/06/2012 Pagina 2

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
BOSCETTO GABRIELE										C	F	F	F	F	F	F	F
BOSONE DANIELE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
BRICOLO FEDERICO	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
BRUNO FRANCO										F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA									A	C	C	A	C	F	C	C	
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	A	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	C		C	C	F	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	A	C	F	C	C
CAGNIN LUCIANO	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
CALABRO' RAFFAELE								F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	A	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	F	C	A	F	C	C	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F
CARLINO GIULIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARLONI ANNA MARIA	C	F		C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A
CARUSO ANTONINO	C	F	C	C		C	C	F	C	F	C	F	F	A	F	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN																	
CASOLI FRANCESCO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
CASSON FELICE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO		F	C	C	F	C	F	F	C	C	C		F	F	F	F	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C		F	F	A	A	
CASTRO MAURIZIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F
CECCANTI STEFANO										F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	A	A
CERUTI MAURO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F		F	F	A	F	F	F
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F
CONTI RICCARDO									F	C	F	F	F	F	F	F	F
CONTINI BARBARA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CORONELLA GENNARO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
COSENTINO LIONELLO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F

752^a Seduta (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 giugno 2012

Seduta N. 0752 del 27/06/2012 Pagina 3

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
CRISAFULLI VLADIMIRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURSI CESARE	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
CUTRUFO MAURO					F	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F		F
D'ALI' ANTONIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
D'ALIA GIANPIERO										F			F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
DAVICO MICHELINO	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C		F	F	F	F	F
DE ANGELIS CANDIDO	C	F	F	C	F	C	C	C	A		F	F	F	A	A		
DE ECCHER CRISTANO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	C	C	
DE FEO DIANA	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO																	
DE LILLO STEFANO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
DE LUCA CRISTINA						F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DE LUCA VINCENZO											F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	A	C	F	C	C
DEL PENNINO ANTONIO																	
DEL VECCHIO MAURO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO																	
DELOGU MARIANO	C	F	C	C	F	C		F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO								F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DI NARDO ANIELLO						F	F	F	F	F	A	C	C	A	C	C	C
DI STEFANO FABRIZIO											C	F	F	F	F	F	F
DIGILIO EGIDIO										F	F	F		F	F	F	F
DINI LAMBERTO		F	F	C	F	C	C	F	C		C		F	F	F	F	F
DIVINA SERGIO	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
DONAGGIO CECILIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO										F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A
FANTETTI RAFFAELE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FASANO VINCENZO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	A	A
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA										F		F	F	F	F		
FIORONI ANNA RITA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE													F	A	F		
FISTAROL MAURIZIO	C	A	C	C	F	C		F	C	F	A		F	F	F	A	A

752^a Seduta (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 giugno 2012

Seduta N. 0752 del 27/06/2012 Pagina 4

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
FLERES SALVO	C	A	C	C	A	C	C	A	C	A	A	A	A	F	A	A	A
FLUTTERO ANDREA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	A	F	A	A
FRANCO PAOLO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
FRANCO VITTORIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO											F	F	F	F	F	F	F
GALLO COSIMO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GALPERTI GUIDO	C	F	F	C	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	
GARAVAGLIA MARIPIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO									F	C	F	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA		C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHEDINI RITA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO		F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
GIAI MIRELLA			C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	A	C	F	C	C
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI CARLO		C	C	C	F	C	C	A	C	F		F	F	C	F	A	C
GIULIANO PASQUALE	C	F	C	A	A	A	C	A	C	A	R	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	C	F	C	C	F	C	C		C	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
GUSTAVINO CLAUDIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F
LADU SILVESTRO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	A	C	F	C
LATORRE NICOLA										F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F
LAURO RAFFAELE										F	C	F	F	F	F	F	F
LEDDI MARIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
LEVI MONTALCINI RITA																	
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	A	C	F	C	C

752^a Seduta (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 giugno 2012

Seduta N. 0752 del 27/06/2012 Pagina 5

Totale votazioni 17

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) = Astenuto (V) = Votante

(V) = Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0752 del 27/06/2012 Pagina 6

Totali votazioni 17

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) =Astenuto (V) =Votante
(R) =Richiedente la votazione e non votante

752^a Seduta (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 giugno 2012

Seduta N. 0752 del 27/06/2012 Pagina 7

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017																
RUSSO GIACINTO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO								F	C	A	F	F	F	F	F	F	F
SACCOMANNO MICHELE	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A
SACCONI MAURIZIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	C	F	C	C		C	A	F	C	F	C	F	F	F	A	A	
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C
SANCIU FEDELE											C	F	F	F	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO											F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARRO CARLO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	
SBARBATI LUCIANA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SCANU GIAN PIERO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	F	C		F	C	C	F	C	F	C	F	F	A	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO																	
SCIASCIA SALVATORE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	A	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA											F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
SERRA ACHILLE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	F	C	C	F		C	F	F	F				F	F	F	F
SPEZIALI VINCENZO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO																	
STRADIOTTO MARCO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
STRANO ANTONINO																	
TANCREDI PAOLO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
TEDESCO ALBERTO	C	F	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	A	A	
TOFANI ORESTE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F		F	F	
TOMASELLI SALVATORE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO																	
TONINI GIORGIO											F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
TOTARO ACHILLE	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE											F	F	F	F	A	A	
VALENTINO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
VALLI ARMANDO	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F

752^a Seduta (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 giugno 2012

Seduta N. 0752 del 27/06/2012 Pagina 8

Totale votazioni 17

(F) =Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE											C	F	F	F	F	A	A
VILLARI RICCARDO											C	F	F	F	F	A	A
VIMERCATI LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	A	F	F	F
ZAVOLI SERGIO											F	F	F		F		

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Calderoli, Carofiglio, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Filippi Alberto, Marino Ignazio Roberto Maria e Pera.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vicari, per attività di rappresentanza del Senato; Bodega, Del Vecchio, Pinotti, Ramponi, Scanu e Torri, per attività della 4^a Commissione permanente; Boldi, Carlino, Chiti, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Santini e Saro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Alberto Tedesco ha costituito all'interno del Gruppo Misto la componente «Movimento dei Socialisti Autonomisti».

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 22 giugno 2012 ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il deputato Tino Iannuzzi, in sostituzione del deputato Antonello Soro, cessato dal mandato parlamentare.

Interpellanze

SANNA, CABRAS, SCANU. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

in Sardegna si registra una necessità più elevata di riserva secondaria nella produzione elettrica;

il codice di rete di Terna SpA prevede, al punto 4.4.3.1., che «La Sardegna normalmente e la regione Sicilia quando non in sincronismo con il Continente, effettuano localmente la funzione di riserva secondaria di potenza»;

tale previsione viene tuttavia contraddetta dalla recente politica di Terna, che afferma di utilizzare (come detto nel comunicato stampa del 6 giugno 2012) impianti di produzione localizzati fuori della Sardegna grazie alla nuova capacità di trasporto garantita dall'entrata in funzione del cavodotto Sapei;

il nuovo indirizzo della società gestore della trasmissione elettrica nazionale ha come conseguenza la rinuncia ad utilizzare la produzione degli impianti di generazione energetica, elettricità e vapore, di Ottana (Nuoro), rendendone difficilmente proseguibile l'esercizio. Ciò comporta-

rebbe serie ripercussioni sulle imprese della filiera chimica che lì operano, e sulle politiche di mantenimento ed espansione, oggi in corso, delle produzioni del polo chimico di Sarroch (Cagliari);

nei mesi scorsi è stato individuato come «essenziale» per la sicurezza del sistema elettrico il polo di generazione di Fiumesanto (Sassari), dove operano impianti a carbone ed impianti ad olio combustibile di vecchia concezione, questi ultimi eserciti in regime di deroga ambientale sino al 2013. L'operatore di Fiumesanto ha recentemente richiesto ed ottenuto per un anno dal Ministero la proroga di efficacia dell'autorizzazione per il *repowering* degli impianti (che nel progetto discusso e approvato dalla Regione Sardegna e dal Ministero medesimo in uno specifico accordo di programma sottoscritto da oltre 5 anni dovrebbe utilizzare il carbone), lasciando intendere di voler rinunciare alla realizzazione del progetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga correttamente applicato il codice di rete nella zona della Sardegna;

se abbia valutato e considerato l'impatto generale, sul sistema industriale della Sardegna, già molto presente ai tavoli di crisi del Ministero, della possibile chiusura del polo di generazione energetica di Ottana;

se ritenga di esercitare le proprie competenze, con il coinvolgimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla politica di individuazione in Sardegna degli impianti essenziali alla sicurezza del sistema elettrico e sull'oggettivo condizionamento che essa provoca sui programmi di efficientamento dei poli di generazione dell'isola, e sulla dismissione degli impianti oggi operanti in deroga ambientale.

(2-00493)

Interrogazioni

MARCUCCI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Ufficio scolastico regionale della Toscana, a seguito dell'ispezione disposta dal Ministero in data 12 giugno 2012, ha invitato la scuola elementare «Tifoni» di Pontremoli (Massa e Carrara) a rivedere i provvedimenti di non ammissione dei 5 alunni alla classe successiva della scuola primaria, perché non sussisterebbero le motivazioni di eccezionalità previste dalla normativa di riferimento;

il dirigente scolastico ha provveduto nel giro di pochi giorni a ri-convocare il consiglio di classe e, a seguito della seduta, ha riconfermato i provvedimenti di non ammissione dei 5 alunni, di cui tre stranieri, ed uno diversamente abile;

il dirigente scolastico ha altresì inviato all'Ufficio scolastico regionale i verbali del primo scrutinio, che pure erano già stati giudicati non idonei a motivare la bocciatura degli alunni,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda muoversi nei confronti della decisione assunta dal dirigente scolastico, che di fatto non ha svolto un secondo scrutinio, così come invece chiedeva l’Ufficio scolastico regionale;

quali iniziative intenda assumere per evitare la formazione di classi numerose, come quelle della scuola di Pontremoli, che ha due prime classi con rispettivamente 29 e 30 alunni.

(3-02951)

RUSCONI, BODEGA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Riello SpA con sede principale a Legnano (Verona) è divenuta nel corso degli anni *leader* europeo nel mercato dei bruciatori e nel 1992 ha aperto uno stabilimento a Morbegno (Sondrio), usufruendo degli incentivi della cosiddetta legge Valtellina di cui alla legge n. 102 del 1990; la crisi del 1992 aveva chiuso aziende storiche e molti lavoratori licenziati erano in mobilità, e la Riello ha potuto assumerli coniugando il beneficio della legge Valtellina con gli sgravi contributivi della mobilità. Nel 1992, al momento dell’insediamento a Morbegno, l’azienda aveva assunto rilevanti impegni di sviluppo nei confronti del territorio, il quale aveva consentito, attraverso le istituzioni locali, la messa a disposizione del miglior lotto dell’area a prezzo fortemente calmierato;

nel 2000 erano impiegati nella sede di Morbegno 321 tra lavoratrici e lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 115 a tempo determinato; nel corso degli anni successivi, a seguito dell’apertura di stabilimenti in Polonia e Iran, parte della produzione italiana è stata ridotta con conseguenti drastici tagli di personale che hanno toccato vari siti produttivi del nostro Paese;

attualmente il numero di lavoratori impiegati presso la Riello di Morbegno è di 242 persone, di cui 57 donne, i quali, in accordo con le organizzazioni sindacali, hanno sempre risposto positivamente alle richieste di flessibilità riguardo alle metodologie, agli orari di lavoro, alle turnazioni, al lavoro stagionale; da parte sua, l’azienda aveva sempre mostrato pieno apprezzamento per la produttività dello stabilimento (che produce circa il 30 per cento del mercato italiano delle caldaie murali della Riello e rappresenta la principale azienda metalmeccanica della Valtellina, zona con un tasso industriale tra i più bassi della Lombardia) e per il territorio che lo ospita;

per l’agosto 2012 l’azienda ha previsto l’inizio della produzione di caldaie in Polonia e ha annunciato che l’Iran, uno dei maggiori Paesi clienti, comincerà a produrre direttamente gli scambiatori di calore, facendo così venire meno la residua *mission* della sede di Morbegno, già duramente segnata dalla mancanza di investimenti e supportata solo da interventi di basso profilo, che non ne hanno comunque intaccato la produttività (produttività più alta del gruppo come si può evincere dagli indici

del premio di risultato rispetto agli obiettivi dell'azienda, dal confronto con gli altri siti e da dichiarazioni aziendali ai tavoli di trattativa);

la Riello ha recentemente comunicato l'intenzione di tagliare l'intero reparto di produzione di caldaie, ponendo in esubero 178 dei 242 dipendenti dello stabilimento, e di lasciare operativo esclusivamente il settore di produzione di scambiatori, che impiega 64 persone;

la decisione annunciata dall'azienda ha provocato l'immediato stato di agitazione dei dipendenti e le risentite, e a parere degli interroganti giustificate, proteste dei sindacati e delle istituzioni locali, confermate dal progetto presentato nella giornata del 20 giugno 2012 e definito insufficiente, non per nulla convincente dal punto di vista industriale, nonché incomprensibile visto il riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto sin qui nella sede lombarda;

l'azienda, che nel corso degli anni ha beneficiato di consistenti misure agevolative e di un supporto pressoché totale da parte della società civile e delle istituzioni del territorio, sta approfittando della situazione di crisi del mercato per espandersi verso Paesi dove il costo del lavoro è più basso;

in un contesto come quello lombardo, segnato dal susseguirsi continuo di crisi e chiusure aziendali e condizionato dalla grave congiuntura recessiva che ha colpito l'Italia, la decisione della Riello rappresenta un altro durissimo colpo all'economia del territorio valtellinese, dopo che la stessa nel 2008 ha chiuso il reparto produttivo di Lecco, con la perdita di lavoro di 144 lavoratori. Ancora oggi 42 lavoratori sono in attesa di ricollocazione e 35 lavoratori sono pendolari dal territorio lecchese alla Valtellina e ora sono di nuovo in esubero;

ci furono in quel contesto, da parte del Ministero, rassicurazioni circa l'unità produttiva di Morbegno; ora, a fronte di una grave crisi che colpisce l'insieme delle strutture aziendali della valle, la situazione si presenta in tutta la sua gravità: sono oltre 500 i lavoratori a rischio, a fronte di 1.500 posti di lavoro in tutta l'area industriale in questione;

alto è l'utilizzo dell'istituto della cassa integrazione, e le 178 persone in esubero (fra queste almeno 30 coppie), ora senza prospettiva, invocano, assieme alle proprie famiglie e alla comunità, un intervento che impedisca un drastico stravolgimento della loro vita professionale e personale,

si chiede si sapere:

quali iniziative il Ministro intenda adottare per convocare con la massima urgenza un tavolo di confronto tra l'azienda Riello SpA, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali, al fine di trovare una soluzione che impedisca la perdita del posto lavoro delle 178 persone e per garantire la prosecuzione dell'attività della più importante realtà produttiva metalmeccanica della Valtellina;

se non intenda adoperarsi per favorire un rilancio concreto dell'economia italiana attraverso un piano industriale per l'innovazione, anche mediante l'introduzione di tecnologie di valore aggiunto legate alla *green*

economy, sfruttando le opportunità fornite a tal riguardo dal decreto sullo sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2012;

se non intenda chiarire lo spirito del comunicato del Ministero dello sviluppo economico del 30 settembre 2011 che annuncia l'entrata di Ettore Riello nel gruppo di lavoro *made in Italy* promosso dal Ministero, posto che le finalità del gruppo (ogni intervento possibile per definire la priorità del sistema Italia nella sfida globale; coordinamento per affrontare le sfide internazionali ed accrescere la competitività delle imprese che tentano di raggiungere i mercati esteri; le opportunità e le speranze della ripresa economica risiedono nell'*export*) appaiono agli interro-ganti in contraddizione con le intenzioni manifestate dall'azienda di delocalizzare la produzione.

(3-02952)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la decisione del Politecnico di Milano di abolire la lingua italiana e di tenere d'ora in avanti i corsi di laurea specialistica e magistrale, i dottorati e i percorsi di ricerca in lingua inglese, desta preoccupazione;

Paolo Grossi, giudice della Corte costituzionale, ha definito «una follia» questa decisione del Politecnico di Milano;

il Politecnico di Milano è una università pubblica, che beneficia di finanziamenti statali e che, per questo, dovrebbe adoperarsi al fine di salvaguardare e diffondere la cultura, la lingua letteraria e tecnico-scientifica, del nostro Paese anche nel resto del mondo;

per contrastare questa decisione 285 docenti e ricercatori hanno sottoscritto un appello pubblico senza ottenere, finora, alcun risultato;

se il Politecnico di Milano dovesse perseverare nel suo intento, i danni per il nostro Paese saranno enormi: verranno penalizzati i testi tecnico-scientifici in lingua italiana e per questo subiranno ridimensionamenti le case editrici specializzate;

conseguentemente si avranno minori assunzioni di docenti italiani a vantaggio di quelli madrelingua inglese e mancheranno insegnanti qualificati nei licei;

subiranno gravi ripercussioni le professioni di ingegnere e architetto per il fatto che l'abilitazione all'esercizio della professione si svolge in lingua italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa decisione e se abbia già intrapreso iniziative per evitare che al Politecnico di Milano si utilizzi la lingua inglese al posto di quella italiana;

se abbia accuratamente valutato le gravi ricadute che questa decisione avrà sulla comunità scientifica italiana, sulla formazione e sull'esercizio delle professioni;

se non ravvisi in questa decisione una palese discriminazione dei docenti italiani a vantaggio di insegnanti madrelingua inglese;

se non ritenga che un'università pubblica abbia il dovere inderogabile di tutelare e diffondere la cultura italiana nel nostro Paese e nel resto del mondo.

(3-02953)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che, per quanto a conoscenza dell'interrogante:

la signora F. G., dipendente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è stata licenziata con decreto n. 0154037/10-dec del 25 giugno 2010 del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento in ragione di reiterate assenze asseritamente ingiustificate;

la signora, in servizio presso la casa circondariale di Bari, subiva in data 29 marzo 2005 infortunio sul lavoro;

il giorno 11 aprile 2005 inoltrava via *fax* alla Direzione della casa circondariale di Bari specifica istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e successivamente, in varie date, inviava copiosa documentazione e diversi solleciti: in particolare, in data 6 ottobre 2005, anche il suo legale inviava un sollecito alla casa circondariale a mezzo raccomandata;

l'amministrazione, dopo lunghissimo tempo, ha definito, con esito negativo, detta pratica;

in data 16 maggio 2005 la signora G. inoltrava istanza di distacco presso il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per la Puglia, in ragione della necessità di essere adibita ad un'attività compatibile con le conclamate condizioni di salute e tale da garantirle la tutela di cui all'art. 2087 del codice civile e del Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, essendo detto organismo l'unico interno all'amministrazione ad essere dotato di area trattamentale confacente alle sue mansioni, e dichiarando, a verbale, la preoccupazione di non poter svolgere le precedenti mansioni a causa delle proprie condizioni;

in data 3 ottobre 2006 il Provveditorato regionale accoglieva l'istanza (ad un anno e 5 mesi di distanza, e dichiaratamente solo a seguito dell'intervento del giudice del 3 agosto 2006), distaccando la signora G. presso la propria unità operativa solo fino al 3 dicembre 2006;

premesso inoltre che:

nel tempo trascorso fra l'istanza e il distacco, la ricorrente era costretta a lavorare presso le sezioni del carcere in evidente assenza di tutela, eseguendo circa 20 colloqui al giorno con i detenuti, nonostante fosse costretta ad indossare un collare ortopedico a causa dell'infortunio;

il 12 dicembre 2006, sempre su istanza della ricorrente, il distacco veniva prorogato per altri due mesi, con scadenza il 12 febbraio 2007;

in data 8 maggio 2007, con nota a firma del dirigente dell'ufficio del personale e della formazione del Provveditorato si disponeva il rientro della signora G. presso la casa circondariale di Bari a far data dal 17 maggio 2007;

con verbale prot. n. 178 del 16 maggio 2007 la commissione medica di Bari concludeva la prima fase dell'*iter* di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, già qui con palese ritardo rispetto ai tempi di legge, giudicando la ricorrente affetta da spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple C5-C6, C6-C7 a lieve incidenza funzionale. Altre patologie riscontrate: stato ansioso reattivo con marcate somatizzazioni e necessità di trattamento farmacologico e psicoterapico – gonartrosi da meniscosi esterna. Le infermità oggetto dell'istanza, per cumulo con altre infermità già eventualmente classificate, sono ascrivibili alla categoria 8^a (ottava)" e dichiarandola non idonea a qualsiasi attività lavorativa per 40 giorni;

il ritardo nella definizione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio impediva alla signora G. di avvalersi delle tutele previste in tale fattispecie e la esponeva alle relative conseguenze che ne avrebbero poi determinato il licenziamento;

la signora G. il 19 settembre 2008 subiva altro infortunio (blocco cervicale e invio al pronto soccorso), venendo colta da malore a causa della continua deambulazione connessa all'attività svolta nella sede di servizio;

con decreto n. 2332 del 23 febbraio 2010 il direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicava il definitivo riconoscimento (a distanza di quasi 5 anni dalla domanda rispetto al termine massimo di 200 giorni previsti per la chiusura del procedimento) che le infermità di cui all'infortunio, *in itinere* in data 29 marzo 2005, erano dipendenti da causa di servizio;

con tale decreto, altresì, si dichiarava che la domanda di riconoscimento proposta dalla signora G. era stata non prodotta nei termini di legge (art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001), denegando il godimento dei benefici previsti dalla normativa vigente (assenza per malattia ai sensi dell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria, eccetera);

tal disposizione veniva impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2010;

successivamente alla declaratoria di tardività della domanda il Dipartimento, con atto del 12 aprile 2010, le contestava un comportamento disciplinarmente rilevante per assenze ingiustificate dal servizio;

con decreto n. 0154037/10-dec del 25 giugno 2010 a firma del Direttore generale del personale e formazione del Dipartimento, nonostante le ragioni addotte dalla signora G., veniva irrogata la sanzione di licenziamento con preavviso di 4 mesi;

il giudice del lavoro, in sede di ricorso *ex art. 700* del codice di procedura civile paventava, con provvedimento del 30 settembre 2010 la mancanza del *periculum in mora*, mentre in sede di reclamo riteneva, con provvedimento del 7 marzo 2011, di non accogliere la richiesta con motivazioni che davano però conforto ad un possibile esito positivo in via ordinaria qualora fosse intervenuto riconoscimento in via amministra-

tiva e/o giudiziale della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e laddove l'assenza protrattasi per un determinato periodo di tempo fosse stata eziologicamente collegata a quella causa;

considerato che:

in sede di ricorso straordinario il Consiglio di Stato, con parere prot. n. 2937 del 22 luglio 2011, acclarava l'illegittimità del decreto n. 2332 del 23 febbraio 2010 nella parte in cui dichiarava l'intempestività dell'istanza di riconoscimento causa di servizio;

la signora G., a fronte dell'inequivocabile obbligo di dare riscontro a tale parere, con note del 26 luglio, 1º agosto, 28 settembre, 2 dicembre e 22 dicembre 2011, richiedeva all'amministrazione l'immediata revoca del licenziamento mediante esercizio del potere di autotutela;

l'amministrazione, anziché conformarsi al reso parere del Consiglio di Stato, senza alcuna comunicazione alla parte, richiedeva il riesame con nota del 25 ottobre 2011;

tal istanza veniva comunicata all'avvocato difensore della signora solo con nota del 28 marzo 2012 e solo dopo che lo stesso Consiglio di Stato con provvedimento reso il 7 dicembre 2011 ne aveva disposto la trasmissione;

considerato, inoltre, che:

l'amministrazione, con il decreto del 23 febbraio 2010, aveva ritenuto che la data della piena conoscenza dell'infermità fosse il 13 aprile 2005 ma non aveva indicato la data dell'istanza qualificata come intempestiva perché successiva ai 6 mesi indicati dalla legge (art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001). Invero, nella relazione resa sul ricorso straordinario dallo stesso Ministero della giustizia in data 25 marzo 2011, si indicava come data dell'istanza quella del 16 novembre 2006;

a seguito del parere favorevole reso dal Consiglio di Stato in data 13 aprile 2011, assai celermente e cioè dopo meno di 20 giorni dalla citata relazione del Ministero, a fronte dei mesi che invece, nel procedimento in esame, ha impiegato il Ministero per scrivere una semplice lettera di trasmissione – il Ministero, con la richiesta di riesame del 25 ottobre 2011 (ben 6 mesi dopo il parere del Consiglio di Stato e nell'imminenza del decreto del Presidente della Repubblica di accoglimento del ricorso) ha eccepito che il *fax* dell'11 aprile 2005 con il quale la dipendente dichiarava di aver richiesto il riconoscimento della causa di servizio non risultava pervenuto, essendo viceversa pervenuto, nello stesso giorno e nella stessa ora altro *fax* da parte della stessa dipendente concernente un certificato medico, e ritenendo che fosse impossibile che due documenti vengano trasmessi alla stessa ora, dalla stessa utenza telefonica ad uno stesso numero di telefono;

la signora G. nelle proprie controdeduzioni rese al Consiglio di Stato (per il tramite del Ministero, nell'auspicio che questi non impieghi altri 6 mesi per trasmetterle al Consiglio di Stato), oltre a confermare la regolare trasmissione via *fax* dell'istanza, ha osservato come, indipendentemente da tale circostanza, risulti allo stesso Ministero che la stessa sia

stata reiterata con raccomandata a firma anche dell'avvocato del 6 ottobre 2005 con la quale, tra l'altro, si richiedeva che l'amministrazione in relazione all'infortunio occorso in data 29 marzo 2005 provvedesse senza ulteriore indugio al riconoscimento dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, ed ogni altro diritto correlato e conseguente;

di tale raccomandata, invero, vi sono tracce nella stessa corrispondenza del Ministero; atteso che nella nota n. 17428 del 19 giugno 2006 il Direttore della casa circondariale di Bari trasmetteva al Ministero delle finanze la pratica di riconoscimento della causa di servizio menzionando la citata nota, e ne ha acquisito copia tramite accesso, effettuato previa apposita istanza, in data 20 aprile 2012 al proprio fascicolo detenuto presso la casa circondariale;

risulta così acclarato che la signora G. ha comunque esercitato i propri diritti nel termine di 6 mesi decorrenti (come ritenuto dalla stessa amministrazione) dal 13 aprile 2005;

considerato infine che:

l'amministrazione, a prescindere dalla tempestività o meno della domanda di riconoscimento, dal dicembre 2009 (data della delibera di riconoscimento causa di servizio) in poi non ha mai aderito alle innumerevoli richieste di distacco, né ha mai posto la dipendente in condizioni lavorative compatibili con lo stato di salute acclarato dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, inducendola così ad assentarsi dal servizio in apparenza senza giustificazioni, ciò che ha costituito il pretesto del licenziamento;

la declaratoria di tempestività della domanda comporterà una retroazione degli effetti giuridici del riconoscimento causa di servizio al momento di insorgenza dell'infermità (29 marzo /13 aprile 2005) e quindi: 1) sarà senz'altro dovuta la retribuzione piena per i periodi di assenza da tale momento (invece la signora G. ha subito la decurtazione della retribuzione *ex art.* 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e addirittura non ne ha ricevuto alcuna nel periodo di comporto); 2) i periodi di assenza dal servizio dovranno essere computati al fine dell'anzianità e del trattamento previdenziale e assistenziale (cosa che le è stata negata); 3) dovrà essere riconosciuto il diritto al godimento delle ferie o all'indennità sostitutiva anche per i periodi di malattia (cosa che le è stata impedita); 4) dovrà essere corrisposto l'equo indennizzo (non liquidato); 5) saranno caduate le sanzioni irrogate e i provvedimenti di recupero di credito erariale, oltre ad insorgere il diritto alla refusione delle trattute stipendiali operate fino al licenziamento; 6) più di tutto si imporrà una ricostruzione della posizione giuridico-economica della signora G. anche ai fini della riqualificazione professionale;

ove i fatti esposti rispondessero a verità, essi a giudizio dell'interrogante consegnerebbero una fotografia inquietante e avvilente dei livelli di funzionamento delle pubbliche istituzioni che, anziché adoperarsi in una doverosa azione di sostegno a tutela dei diritti dei cittadini, pare che vo-

gliano inopinatamente perseguire fini vessatori e punitivi motivati da apparentemente ingiustificati obblighi burocratici;

preso atto che:

la signora G. ha, da ultimo, richiesto con nota del 10 maggio 2012 che l'amministrazione trasmettesse celermente al Consiglio di Stato le proprie controdeduzioni così da consentire al massimo organo consultivo di esprimere il proprio parere sull'istanza di riesame del Ministero, al fine di addivenire tempestivamente alla definizione del ricorso straordinario e, comunque, ha proposto istanza affinché l'amministrazione provvedesse in autotutela al ripristino della legalità annullando, tra l'altro, il licenziamento comminato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali ne siano le valutazioni;

se e quali iniziative intenda intraprendere al fine di agevolare la tempestiva conclusione del caso;

se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di consentire che l'amministrazione proceda tempestivamente alla trasmissione delle attese controdeduzioni al Consiglio di Stato in modo che questo stesso possa esprimere il proprio parere sull'istanza di riesame proposta dal Ministero.

(3-02954)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLERES. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la dottoressa Maria Grazia Brancato, giovane siciliana, è funzionario tributario III area F1 all'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Ravenna, sede di Faenza; la stessa ha vinto il concorso «Iride» nel 2004, e, chiamata in servizio nel 2005, ha ottenuto la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato due anni dopo, nel 2007;

la donna, per due volte, ha chiesto la mobilità volontaria nazionale verso la Sicilia e la Calabria, con scarso esito positivo a causa di un basso punteggio;

da ultimo, ha partecipato al bando di interpello del 2010 per 45 funzionari in Sicilia, di cui 20 a Catania per lavorare all'Agenzia delle entrate, settore accertamento e controllo. La dottoressa Brancato è stata selezionata e ammessa al colloquio, svoltosi nel marzo 2011 presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia, a Palermo. All'esito positivo del colloquio, la stessa ha indicato come sedi preferite Catania, che attualmente è sotto organico dal punto di vista del personale di III area, e la sede di Ragusa;

tuttavia, nel mese di agosto 2011 la Direzione centrale del personale di Roma, Gestione interPELLI, l'ha informata tramite *e-mail* che, nonostante il profilo ed il *curriculum* presentassero notevoli punti di interesse,

non è stata scelta; la stessa ha chiesto pertanto spiegazioni in merito all'esclusione e, in base alla legge sulla trasparenza amministrativa, l'elenco dei nominativi dei vincitori, nonché i criteri di valutazione che hanno portato a tali scelte;

dalla Direzione centrale del personale le è stato risposto che l'interpello è una procedura interna e che dunque sull'amministrazione non grava l'obbligo di formulare una graduatoria, né un obbligo di motivazione sulle scelte dei vincitori;

comunque, ciò che rileva è il fatto che, su 20 funzionari selezionati e scelti per Catania, ben 7 hanno rifiutato, lasciando posti vacanti in mancanza di una graduatoria ufficiale per provvedere alla sostituzione. La dottoressa Brancato si è pertanto rivolta alla Direzione del personale, che le ha chiarito che nonostante il numero dei posti banditi non fosse stato ricoperto, non vi è più alcuna necessità di personale, in quanto i posti vacanti sarebbero stati inclusi nel concorso per l'Agenzia delle entrate per la Sicilia;

nel mese di dicembre 2011 finalmente una notizia che fa sperare alla donna di avvicinarsi a casa, cioè la risposta positiva per istanza di comando-distacco verso l'Istituto nazionale di previdenza sociale della Sicilia. Il comando è della durata di un anno, rinnovabile una volta superato il periodo di prova ed il proficuo inserimento nel contesto lavorativo;

tuttavia, il responsabile del personale dell'Agenzia delle entrate con sede a Bologna, nonostante in un paio di casi abbia dato parere favorevole alla mobilità tra enti, si è rifiutato di fornire il nulla osta in uscita dall'amministrazione;

la dottoressa Brancato ha chiesto il riesame in autotutela a Roma per la modifica della decisione, indicando i nomi dei colleghi che hanno ottenuto il nulla osta, motivando dunque la forte disparità di trattamento;

dal mese di marzo 2012 ad oggi vi sono state solo risposte generiche, nel senso che il Direttore centrale del personale non può, o forse non vuole, andare contro il parere del Direttore regionale dell'Emilia-Romagna, inoltre, le è stato risposto dalla responsabile del procedimento amministrativo che le politiche del personale sono cambiate: risposta inaccettabile se si pensa che si tratta di spostamenti avvenuti soltanto un paio d'anni fa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che i colloqui per i bandi di interpello presso la Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate, a Palermo, avvengano a porte chiuse e senza dar luogo ad una graduatoria;

se sia a conoscenza del fatto che dei posti banditi per l'interpello del 2010 per 45 funzionari in Sicilia, ben 7 sono rimasti vacanti e messi al bando con un nuovo concorso;

se non ritenga di valutare la liceità del comportamento del responsabile del personale dell'Agenzia delle entrate di Bologna, alla luce della disponibilità dell'Inps di inserire la dottoressa Brancato a carico del suo bilancio, sgravando in questo modo l'amministrazione di appartenenza e

considerando che in altri casi, a parità di condizioni, è stato concesso il nulla osta;

se non ritenga, infine, di attivarsi al fine di rivedere l'intera vicenda legata agli interPELLI, così da rendere la procedura più trasparente ed effettivamente rispondente alle reali esigenze degli uffici.

(4-07798)

LEGNINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con riferimento alla disciplina elettorale applicabile ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il Consiglio di Stato è stato più volte chiamato ad esprimersi circa la corretta interpretazione dell'art. 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Con sentenza n. 3021/2010 ha chiarito che la percentuale prevista dalla disposizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (mancato superamento del 50 per cento dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non già ai soli voti di lista;

con successiva sentenza n. 802/2012, pronunciata su analogo contenzioso, il Consiglio di Stato ha sancito che anche nei casi di sindaco eletto al primo turno, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, le percentuali previste dalla richiamata disposizione (40 per cento dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate ai restanti sindaci abbia superato il 50 per cento dei voti validi) devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista;

sempre in merito all'applicazione dell'art. 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1197/2012, ha ulteriormente precisato che, in assenza di specifica disposizione normativa, la percentuale del 60 per cento da assegnare in virtù del premio di maggioranza deve essere determinata sempre attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. Ciò in quanto l'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati (60 per cento) e ciò non corrisponderebbe né alla *ratio* della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi Comuni;

in senso diverso rispetto a tale pronunciamento appare deporre l'ultima sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2928/2012), secondo cui l'arrotondamento in sede di attribuzione del premio di maggioranza non potrebbe comunque determinare il superamento della prevista percentuale del 60 per cento dei seggi;

in relazione a quanto sancito dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 1197/2012, relativamente alle ultime elezioni comunali, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, con circolare n. 8/2012, ha stabilito che medesimo criterio di arrotondamento debba, per analogia, trovare applicazione anche alla disposizione contenuta nell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al numero minimo di candidati (non inferiore ai tre quarti), da comprendere nelle liste per le elezioni dei consigli dei Comuni sino a 15.000 abitanti, dovendosi ritenere tassativa, in assenza di espressa disposizione relativa all'arrotondamento, la soglia indicata per legge,

si chiede di sapere quali iniziative o provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire un'uniforme e coerente applicazione della disciplina elettorale relativa all'attribuzione del premio di maggioranza, di cui all'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con particolare riguardo ai Comuni in cui si sono posti i suddetti problemi interpretativi senza che sia stato proposto, tuttavia, alcun ricorso ai competenti organi amministrativi da parte dei soggetti interessati.

(4-07799)

VALIDITARA. – *Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.* – Premesso che:

la Federazione italiana rugby (FIR) è una associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dotata di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposta alla vigilanza del Coni; essa ha lo scopo di regolamentare e sviluppare il gioco del *rugby* in Italia anche attuando programmi di formazione per giocatori e tecnici, di mantenere i rapporti con le federazioni di *rugby* internazionali, di assicurare che l'attività agonistica si sviluppi secondo le direttive dell'International rugby board, nonché in armonia con le direttive del Coni e del Comitato olimpico internazionale (CIO); la FIR è riconosciuta quale unica federazione qualificata a disciplinare in Italia il gioco del *rugby*;

le associazioni e le società sportive che intendono accedere all'attività sportiva ufficiale del *rugby* in Italia, ovvero che intendano organizzare manifestazioni di *rugby*, devono obbligatoriamente affiliarsi alla FIR e i loro statuti devono essere conformi al regolamento della FIR medesima nonché alle norme e direttive del Coni, che li deve anche approvare; anche i giocatori che intendono praticare il *rugby* in Italia nell'ambito di una associazione o società sportiva affiliata devono obbligatoriamente tesserarsi alla FIR;

alla FIR fanno capo le accademie federali nazionali di *rugby*; i giovani giocatori ammessi alla frequenza delle accademie sono considerati «giocatori emergenti di interesse nazionale» e sottoposti a uno specifico regime giuridico-sportivo stabilito dal regolamento della FIR e approvato dal consiglio federale il 12 aprile 2012; il regime dei giocatori emergenti di interesse nazionale prevede che il giocatore ammesso all'accademia na-

zionale rimane nell'ambito del programma formativo federale anche nelle due stagioni sportive successive a quella in cui avrà terminato la relativa attività di accademia e che, in particolare, deve essere la FIR a decidere se e come assegnare il giocatore a un *club* di eccellenza o Pro 12: le facoltà di scelta del giocatore medesimo, quando rientra nel regime dei giocatori emergenti di interesse nazionale, sono molto ridotte e limitate a una casistica molto specifica;

il regime del «giocatore emergente di interesse nazionale» prevede in particolare che per le due stagioni successive al termine dell'attività presso l'accademia nazionale il giocatore medesimo non potrà trasferirsi all'estero senza il nulla osta della commissione federale FIR; il divieto di trasferimento all'estero rimane fermo anche nel caso in cui il giocatore abbia optato per il recesso dal regime entro i termini e le condizioni previste dal regolamento della FIR;

il divieto di trasferimento all'estero per due stagioni consecutive imposto ai giocatori ammessi nell'accademia nazionale appare all'interrogante alquanto gravoso; non sono rari, infatti, e l'interrogante ha conoscenza di casi specifici, casi di giovani giocatori ai quali vengono offerte opportunità di entrare a far parte di società o *club* sportivi stranieri, soprattutto europei, a condizioni molto vantaggiose sia sotto il profilo economico, sia sotto quello dell'esperienza sportiva nel *rugby*; molti di essi sono però costretti a rinunciare perché la FIR si rifiuta di rilasciare il previsto nulla osta per il trasferimento all'estero, e ciò accade spesso anche quando a fronte dell'offerta di *club* stranieri non vi sono offerte di associazioni e società sportive italiane, ovvero quando queste ultime non sono comparabili con quelle dei *club* esteri sotto il profilo sia economico sia delle prospettive della carriera sportiva;

il rifiuto del nulla osta da parte della FIR appare in questi casi anzitutto incomprensibile, perché, a maggior ragione, trattandosi di sportivi non professionisti, la federazione dovrebbe avere come priorità l'interesse del giovane giocatore e il suo futuro sportivo, e il rifiuto del nulla osta dovrebbe avvenire solo nei casi in cui vi sono precisi e motivati ostacoli, e non «a prescindere»; il rifiuto del nulla osta non dovrebbe cioè essere la norma, bensì un'eccezione fondata e ben motivata (lo statuto stesso della federazione indica quale missione quella di «sviluppare in Italia il gioco del *rugby*, di attuare programmi di formazione per giocatori e tecnici» «nel rispetto del principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica e religiosa»); in secondo luogo il rifiuto del nulla osta da parte della FIR appare anacronistico alla luce della mobilità delle persone, dei lavoratori e delle risorse umane che è ormai prassi consolidata all'interno dello spazio europeo; per di più, è anzi probabile che l'esperienza sportiva maturata da un giovane giocatore all'estero non solo possa tornare utile ai *club* e alle società sportive italiane nel caso frequentissimo di rientro in patria, ma è anche possibile che essa divenga una risorsa importante per la selezione *rugby* italiana nelle manifestazioni sportive internazionali,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda assumere informazioni precise sull'esistenza di situazioni in cui la FIR, senza valida e circostanziata motivazione, nega il proprio nulla osta per il trasferimento di giovani giocatori all'estero precludendo loro importanti esperienze ed opportunità;

se non ritenga opportuno chiamare la FIR e gli altri organismi competenti, tra cui il Coni, ad un tavolo tecnico per valutare opportune modifiche al regolamento riguardante il regime dei giocatori emergenti di interesse nazionale, affinché quest'ultimo possa essere opportunamente adeguato anche per tenere conto delle legittime esigenze di molti giovani giocatori e del loro futuro sportivo.

(4-07800)

PARAVIA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Consorzio salernitano trasporti pubblici SpA (CSTP) rappresenta l'azienda consortile di servizi che, fin dagli anni '90 con la precedente denominazione societaria «ATACS», gestisce il trasporto pubblico su gomma nella città di Salerno ed in parte del territorio provinciale;

l'azienda nel 2001, in applicazione delle leggi di riforma del settore del trasporto pubblico locale, ha mutato la sua forma giuridica assumendo la qualificazione di società per azioni con quote azionarie in possesso di enti locali, *in primis* il Comune di Salerno per il 31 per cento e la Provincia di Salerno per il 26 per cento, dell'intero pacchetto azionario, oltre a numerosi Comuni della provincia che partecipano in proporzione alle rispettive quote;

in data 26 gennaio 2012, a seguito della riduzione delle risorse finanziarie destinate dalla Regione Campania al trasporto pubblico locale nel biennio 2011-2012, da cui scaturiva una crisi dell'intero comparto, il Consiglio d'amministrazione del CSTP deliberava di non ricostituire il capitale sociale, stabilendo la messa in liquidazione volontaria della società, ed attivando una procedura di mobilità per 149 dipendenti in esubero, su 649 complessivamente in organico;

tale paventata posizione ha causato, come era prevedibile, una serie di proteste e manifestazioni di piazza da parte dei dipendenti del consorzio, che hanno visto messo in pericolo il proprio posto di lavoro, con gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico del territorio salernitano, in un periodo storico già caratterizzato da una notevole crisi economica in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno;

al fine di arginare le proteste dei dipendenti, di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti in esubero ed il destino dell'intera azienda, il Consorzio l'11 maggio 2012 stipulava con le parti sociali un accordo regionale con cui revocava la procedura di mobilità e decideva di avvalersi dei contratti di solidarietà «difensivi», di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, e successive modificazioni, quale strumento di ammortizzatore sociale previsto per

eliminare o ridurre gli esuberi di lavoratori altrimenti destinati alla mobilità o al licenziamento;

nell'accordo veniva altresì concordata l'applicazione dei contratti per un anno, dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2013, ed una riduzione dell'orario di lavoro per 622 lavoratori interessati dal piano aziendale;

da notizie provenienti da organi di stampa locali e nazionali, sembrerebbe che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giorni scorsi, a ridosso dell'entrata in vigore dei suddetti contratti, abbia espresso un parere negativo circa l'applicabilità di tale tipologia contrattuale ai dipendenti del CSTP, non ritenendo possibili i contratti di solidarietà in virtù dello stato di liquidazione dell'azienda salernitana;

sicché, a seguito della diffusione di tali notizie, sia i lavoratori interessati che le parti sociali manifestavano dubbi e perplessità circa il presunto parere negativo del Ministero, ritenendolo non conforme alla situazione reale del CSTP che, versando in uno stato di liquidazione «volontaria» e non già di liquidazione coatta amministrativa, avrebbe avuto pieno diritto all'applicazione degli ammortizzatori sociali in questione;

è da rilevare, infatti, che un eventuale parere negativo da parte del Ministero si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009 che, limitando il campo di applicazione dei contratti in questione, ne prevede l'esclusione per le sole aziende che «abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge n. 223 del 1991, ovvero siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»;

alla luce della disposizione, non sembrerebbe pertanto escludersi l'applicabilità dei contratti di solidarietà in favore di un'azienda come il CSTP che, pur versando in stato di liquidazione «volontaria», non versi in stato di insolvenza, per fallimento ovvero liquidazione coatta amministrativa, ma abbia volontariamente deliberato il suo scioglimento attraverso una libera decisione dell'Assemblea dei soci *ex art. 2484, comma 1, n. 6, del codice civile*;

il CSTP rappresenta una vera e propria risorsa per il territorio provinciale ed è, pertanto, di fondamentale importanza assicurare la dovuta tutela di un'azienda in difficoltà e dei suoi lavoratori, sia al fine di evitare la perdita di numerosi posti di lavoro in un contesto territoriale già afflitto da una pesante disoccupazione sia per assicurare i necessari servizi di mobilità e di trasporto pubblico ai cittadini salernitani ed agli utenti delle altre città della provincia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno assumere un orientamento positivo in ordine all'applicazione dei contratti di solidarietà in favore dei dipendenti del Consorzio salernitano trasporti pubblici, tenuto conto della normativa vigente e della peculiarità del comparto del trasporto pubblico locale;

se, in concerto con gli altri Ministri interessati, ritenga possibile introdurre nuovi ed ulteriori ammortizzatori sociali a sostegno dei lavoratori

delle aziende in regime di diritto privato preposte alla gestione di un servizio pubblico ed operanti in contesti territoriali ad elevato tasso di disoccupazione, come il Mezzogiorno.

(4-07801)

PERDUCA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e della salute.* – Premesso che:

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», il Governo è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze;

al 24 giugno 2012 il Governo ancora non ha inviato alle Camere tale relazione;

considerato che:

tale relazione fu proposta anche come strumento di valutazione delle politiche messe in campo oltre 20 anni fa in materia di contrasto alla produzione, consumo e commercio di tutte le piante e sostanze derivate contenute nelle tabelle delle tre Convenzioni Onu in materia di sostanze psicotrope anche perché esistevano, ed esistono, radicali divergenze di approccio circa le migliori pratiche per governare tali fenomeni;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

come messo in evidenza dal terzo Libro bianco sulla cosiddetta legge Fini-Giovanardi preparato dalle associazioni Antigone, CNCA, Forum droghe, Società della ragione, con l'adesione di Magistratura democratica e l'Unione delle camere penali presentato presso la sala «Caduti di Nassirya» in Senato il 25 giugno 2012, un documento che vuole essere un'illustrazione e un commento dei dati sulle conseguenze penale e sulle sanzioni amministrative, che scaturiscono dalla legge modificata nel 2006, nella relazione presentata annualmente dal Governo al Parlamento mancherebbe una quantificazione dell'applicazione della legge in termini economici: soprattutto un raffronto tra le risorse pubbliche assorbite rispettivamente dai «quattro pilastri»: penale-carcerario, prevenzione, terapia e riduzione del danno;

a più riprese anche altre associazioni, come per esempio la Illicit drug market, hanno criticato la raccolta dei dati e loro elaborazione ritenendo che il prodotto finale dell'aggregazione dei dati consenta una lettura articolata del fenomeno in tutta la sua complessità;

in particolare, sempre secondo il citato Libro bianco, alla relazione mancherebbe una griglia di dati significativi che permetta di valutare l'impatto repressivo della legge cosiddetta Fini-Giovanardi di cui al decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006; sulla categoria più debole dei consumatori e dei consumatori e piccoli spacciatori. In particolare mancherebbero i dati sulle denunce differenziati per sostanze, quelli relativi alle persone incriminate per il comma 5 dell'art. 73 (che ipotizza lo spaccio di lieve entità) e le informa-

zioni sugli ingressi e sulle presenze dei tossicodipendenti in carcere non fanno menzione dei reati per cui sono stati incriminati,

si chiede di sapere:

entro quando il Governo intenda presentare al Parlamento la relazione per il 2012;

se non ritenga necessario o utile riferire alle competenti Commissioni permanenti sanità e giustizia di entrambe le Camere al fine di esporre il metodo della compilazione di tale relazione nonché alcuni degli aspetti su evidenziati che negli anni sono stati motivo di critica scientifica alla preparazione della relazione stessa;

se e quando intenda convocare la VI conferenza nazionale sulla droghe e quale sia il formato di tale riunione che in passato si è spesso caratterizzata per la mancata inclusione di posizioni scientifiche e politiche che non fossero in linea con l'approccio generale della legge in vigore.

(4-07802)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 21 giugno 2012 la città di Milano avrebbe dovuto conferire a sua santità Tenzin Gyatso, XIII Dalai Lama, la cittadinanza onoraria;

nella giornata del 20 il Consiglio comunale di Milano ha approvato la proposta di sospendere l'esame della delibera per il conferimento della cittadinanza con 16 voti a favore, 12 contrari (inclusi i consiglieri di maggioranza Marco Cappato e David Gentili) e 3 astenuti, fra cui il sindaco;

in più articoli di stampa si ritiene che la «irritazione» cinese era stata manifestata nei confronti dell'amministrazione e del Consiglio comunale attraverso incontri, telefonate e lettere che hanno coinvolto l'ambasciatore cinese a Roma nonché il console di Milano, oltre che investitori cinesi usando l'evento dell'Expo 2015 come scusa,

si chiede di sapere:

se, come e quando le autorità cinesi abbiano in effetti contattato il Governo nei giorni antecedenti il voto del Consiglio comunale di Milano per far sì che la cittadinanza onoraria al Dalai Lama non fosse concessa;

come abbia risposto il Governo;

quanti siano gli investimenti cinesi in Italia;

quali siano le valutazioni del Governo relative alla possibilità di un reale boicottaggio da parte delle autorità e investitori cinesi in occasione dell'Expo 2015;

se intenda dissuadere altre iniziative simili che nei prossimi mesi o anni potrebbero interessare altre città vista la vicinanza della cittadinanza italiana alla figura del Dalai Lama e alla causa della libertà dei tibetani.

(4-07803)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, e successive modificazioni, ha autorizzato la spesa di 222 milioni di euro per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), e successive modificazioni, rinviando alle modalità di erogazione previste dal successivo comma 29;

il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1º marzo 2006, adottato ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 29, della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ha individuato gli interventi ed i soggetti destinatari dei predetti contributi statali, con riferimento al ridotto importo complessivo di 195.960.000 euro secondo le priorità fissate dal Parlamento, nonché lo schema di attestazione da inviare annualmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'erogazione del contributo stesso, distintamente per gli enti pubblici (modello A) e per i soggetti non di diritto pubblico (modello B);

con proprie note del 16 marzo 2006 del 12 marzo 2007 e del 5 marzo 2012, la società Aeroporti di Puglia SpA ha comunicato, in base a quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 1º marzo 2006, di aver compilato l'attestazione conforme al modello B, trasmettendola in data 29 maggio 2006 con nota prot. n. 2385;

considerato che:

il progetto di competenza Aeroporti di Puglia SpA è riportato al n. 43 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 1º marzo 2006 e prevede lo stanziamento di 2.500.000 euro destinati a «Incentivo per incremento collegamenti aerei da e per Brindisi», non citando affatto la rotta Brindisi-Catania e viceversa;

in data 22 settembre 2006 il Ministero dell'economia ha erogato un primo acconto di 1.250.000 euro, in data 8 novembre 2006 è stato erogato un secondo acconto di 785.000 euro e, infine, in data 9 ottobre 2007 è stato corrisposto il saldo di 465.000 euro;

Aeroporti di Puglia SpA ha inizialmente accantonato le suddette somme nello stato patrimoniale, in attesa del relativo utilizzo avvenuto con l'individuazione delle destinazioni in partenza da Brindisi: Londra, Bologna, Roma Fiumicino, Orio al Serio, Malpensa;

preso atto che tra le destinazioni non è inserita la tratta aerea Brindisi-Catania, che non risulta quindi attivata,

si chiede di sapere per quali motivi il finanziamento riportato al n. 43 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 1º marzo 2006, conformemente all'indicazione contenuta nella risoluzione delle Commissioni riunite 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 22), approvata il 23

dicembre 2005, non sia stato utilizzato per istituire ed attivare la tratta aerea Brindisi-Catania.

(4-07804)

COSTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

di recente l'interrogante ha presentato analoga interrogazione sull'argomento;

nella precedente interrogazione si evidenziava come ai sensi della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con l'obiettivo di realizzare risparmio di spesa e incremento di efficienza;

la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari dovrà avvenire secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

la sezione distaccata di Casarano (Lecce) è certamente in possesso dei requisiti, oggettivi e omogenei, richiesti, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, del carico di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata;

la sezione distaccata di Casarano è al vertice di tutti i criteri predefiniti, con riferimento a tutte le altre sezioni distaccate del tribunale di Lecce;

malgrado ciò tra il Capo di Leuca e la zona di Casarano molti tribunali rischiano di essere cancellati;

infatti Tricase sembra a rischio di perdere l'ufficio del giudice di pace, in aggiunta al già previsto accorpamento della sezione penale della sede distaccata al tribunale di Maglie;

a Casarano inoltre la sede del tribunale è stata completamente ristrutturata dopo sei anni di lavori e con una spesa di un milione e mezzo di euro a totale carico del Comune e della cittadinanza, per la quale la paventata chiusura costituirebbe una doppia beffa;

anche la sede della sezione distaccata del tribunale di Nardò ha recentemente subito analoga ristrutturazione per complessivi 4 milioni di euro ed è oggi a rischio di chiusura;

a fronte di tutte le citate chiusure i vertici e le autorità del Tribunale di Lecce, sul quale dovrebbero convergere tutte le posizioni delle 7 sezioni distaccate, hanno già lanciato chiari segnali di allarme evidenziando in modo inequivocabile come la struttura non sia assolutamente in grado di recepire una simile mole di lavoro che porterebbe inevitabilmente alla completa paralisi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza adottando ogni utile iniziativa che, alla luce dei citati indiscutibili

dati e valutata con attenzione la realtà del tribunale di Lecce e delle sue 7 sezioni distaccate, ne eviti la soppressione o l'accorpamento con tribunali limitrofi.

(4-07805)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02951, del senatore Marcucci, sulla non ammissione alla classe successiva di alcuni alunni di una scuola elementare di Pontremoli (Massa);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02952, dei senatori Rusconi e Bodega, sulla crisi dello stabilimento di Morbegno (Sondrio) della Riello SpA.

